



## MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs. 231/2001

PREMESSA	pag.	4
PARTE PRIMA		
1.      NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag.	5
1.1.    I Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'ente	pag.	5
PARTE SECONDA		
2.      L'IMPIANTO DEL MODELLO (attività sensibili, elementi, destinatari)	pag.	7
2.1      Le attività sensibili	pag.	7
2.1.1.   Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 - 25)	pag.	7
2.1.2.   Attività sensibili in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art 24 bis)	pag.	8
2.1.3.   Attività sensibili in relazione ai delitti di criminalità organizzata e ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 24 ter e 25 octies)	pag.	8
2.1.4.   Attività sensibili in relazione ai delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, carte di pubblico credito e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25 bis)	pag.	9
2.1.5.   Attività sensibili in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1)	pag.	9
2.1.6.   Attività sensibili in relazione ai reati societari (art. 25 ter)	pag.	10
2.1.7.   Attività sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies).	pag.	10
2.1.8.   Attività sensibili in relazione all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.	pag.	10
2.1.9.   Attività sensibili in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore	pag.	10
2.1.10.  Attività sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	pag.	11
2.2.      Elementi del modello	pag.	11
2.3.      Destinatari del modello	pag.	11
PARTE TERZA		
3.      L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	12
3.1.    Modalità e criteri di nomina	pag.	12
3.2.    Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	pag.	12

## PARTE QUARTA

4.	L'INFORMATIVA RIGUARDANTE L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	14
4.1.	Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario	pag.	14
4.2.	Comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie	pag.	14
4.3.	Raccolta e conservazione delle informazioni	pag.	14

## PARTE QUINTA

5.	LE SEZIONI DISCIPLINANTI LE IPOTESI DI REATO	pag.	15
5.1.	Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231)	pag.	15
5.2.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001)	pag.	28
5.3.	Reati contro la fede pubblica – falsità in monete, carte di pubblico credito e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001)	pag.	30
5.4.	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1 del D.Lgs. 231/2001)	pag.	37
5.5.	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)	pag.	40
5.6.	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25-septies D.Lgs.231/2001)	pag.	49
5.7.	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs.231/2001)	pag.	51
5.8.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs.231/2001)	pag.	53
5.9.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)	pag.	54
5.10.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001	pag.	56

## PARTE SESTA

6.	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	pag.	58
6.1.	Comunicazione ai componenti degli organi sociali	pag.	58
6.2.	Formazione e comunicazione ai dipendenti	pag.	58

## PARTE SETTIMA

7.	IL CODICE ETICO	pag.	59
----	-----------------	------	----

## PARTE OTTAVA

8.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	pag.	60
8.1.	Funzione del sistema disciplinare	pag.	60
8.2.	Violazione del Modello	pag.	60
8.3.	Misure nei confronti degli Amministratori	pag.	60
8.4.	Misure nei confronti dei Sindaci	pag.	60
8.5.	Misure nei confronti dei dirigenti	pag.	60
8.6.	Misure nei confronti di dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti	pag.	61
8.7.	Misure nei confronti dei Consulenti e Partner commerciali e/o finanziari	pag.	61

# PREMESSA

---

## STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CIPI S.p.A

Il Modello organizzativo di gestione e controllo redatto ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (il "Modello") è stato definito sulla base dei "Principi e linee guida del Modello Organizzativo". Tali documenti e il Codice Etico, nonché le norme e procedure aziendali costituiscono un sistema organico di comportamenti, norme e procedure a cui tutti i destinatari del Modello stesso devono attenersi nella conduzione della propria attività professionale in CIPI S.p.A. al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti nell'ambito del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ciascun dipendente o collaboratore è consapevole del fatto che, nello svolgimento della propria attività, deve conoscere e attenersi al Codice Etico e alle norme e procedure aziendali che regolano l'attività svolta nella propria funzione e che sono indicate o richiamate infra nella PARTE QUINTA.

Il Modello sarà adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di consentirne una facile consultazione e comprensione da parte degli utenti aziendali, nonché un agevole aggiornamento periodico, il documento è articolato come segue.

- PARTE PRIMA: breve sintesi della normativa di riferimento del citato decreto;
- PARTE SECONDA: impianto adottato per la realizzazione del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- PARTE TERZA: composizione, funzione, poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- PARTE QUARTA: descrizione dei flussi informativi riguardanti l'Organismo di Vigilanza;
- PARTE QUINTA: principi generali di comportamento e procedure di attuazione del modello con riferimento alle sezioni disciplinanti le ipotesi di reato presupposto di cui al D.Lgs. 231/01, individuate nelle procedure di assessment per l'attività di CIPI S.p.A.;
- PARTE SESTA: Principi di formazione e comunicazione;
- PARTE SETTIMA: Codice Etico;
- PARTE OTTAVA: Sistema sanzionatorio.

# PARTE PRIMA

---

## 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto la disciplina della *“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati, specificatamente indicati, commessi o tentati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa da:

- persone fisiche che rivestono posizioni “apicali” di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione “apicale”.

In base al disposto del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle fattispecie di reato analiticamente indicate nell'allegato A (“catalogo reati presupposto”).

Inoltre, con le decisioni quadro del 27 gennaio 2003 2003/80/GAI e 22 luglio 2003 2003/568/GAI, il Consiglio dell'Unione Europea ha previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie al fine di perseguire, in sede penale i comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente, nonché i fenomeni di corruzione nel settore privato.

Ciascuno Stato membro dovrà adottare i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili, nelle circostanze e alle condizioni ivi indicate, per gli illeciti di cui alle disposizioni penali che saranno introdotte.

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge anche la responsabilità “amministrativa” della società. Viceversa la società non risponde (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001) se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, nei casi di maggiore gravità, l'applicazione di sanzioni interdittive può comportare la sospensione o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la P.A., il divieto di pubblicizzare beni e servizi, l'esclusione da finanziamenti, contributi e sussidi.

### 1.1. I Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 (di seguito il decreto) prevede l'esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- l'organo dirigente ha affidato ad un organo interno dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;
- le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito fraudolentemente;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di esonerare la responsabilità dell'Ente, i modelli di cui al precedente punto 1 devono:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati (attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## PARTE SECONDA

---

### 2. L'IMPIANTO DEL MODELLO (attività sensibili, elementi, destinatari)

#### 2.1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

CIPI S.p.A. (di seguito anche CIPI), al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ritiene necessario adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello" o "MOG"), in linea con le prescrizioni del decreto e con il contenuto del presente documento.

A tale scopo CIPI ha effettuato uno specifico progetto articolato nelle seguenti fasi principali:

- Identificazione delle attività sensibili ("as-is analysis");
- Effettuazione della "gap analysis";
- Definizione dei principi e linee guida del "Modello CIPI".

Nelle sezioni da 2.1 a 2.10 vengono evidenziate le aree organizzative e cioè le "attività sensibili" (o anche "aree di rischio" o "funzioni e processi") nell'ambito delle quali è ipotizzabile il compimento, nell'interesse o vantaggio della Società, delle diverse fattispecie di reato presupposto da parte dei soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001. In particolare, le "attività sensibili" per le quali è prevista l'applicazione degli standard di controllo costituenti parte integrante del Modello sono quelle relative ai seguenti reati e delitti:

1. reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01);
2. reati informatici (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
3. delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, carte di pubblico credito e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25 bis);
4. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25bis-1);
5. reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01);
6. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
7. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del D.Lgs.231/2001) e delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter), questi ultimi peraltro astrattamente ipotizzabili ma insistenti sulle medesime aree sensibili.
8. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001).
9. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 decies del D.Lgs.231/2001).
10. reato per impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs.231/2001)

Si precisa inoltre che, per l'attività di CIPI, il rischio relativo ai reati e ai delitti non specificatamente menzionati appare trascurabile, e le fattispecie solo astrattamente ipotizzabili, in quanto non si ravvisano attività potenzialmente a rischio o le procedure attualmente esistenti costituiscono un valido presidio di tali attività.

##### 2.1.1. Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 - 25)

Sono state ritenute "attività sensibili", in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, tutte le attività che comportino, a qualsiasi titolo, un contatto con soggetti appartenenti alla P.A.

In ragione della differenziazione di alcuni standard di controllo specifici costituenti parte integrante del Modello, le attività sensibili sono state tutte ricondotte alle seguenti tipologie principali di attività che implicano contatti con soggetti di P.A.:



- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti commerciali relativi alla fornitura di beni e/o servizi;
- contatto con gli enti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti stipulati con soggetti pubblici;
- gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali *ad hoc* necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- gestione degli adempimenti relativi ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
- altre attività di contatto con soggetti di P.A.;
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- gestione degli adempimenti di legge in materia previdenziale ed assistenziale del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- gestione degli adempimenti tributari quali ad esempio: predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

Le tipologie di attività sopra indicate sono prese in considerazione nelle "aree a rischio reato" previste nella PARTE QUINTA del Modello.

#### 2.1.2. Attività sensibili in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art 24 bis)

Sono state ritenute "attività sensibili", in relazione ai reati informatici, le seguenti principali attività:

- accesso alla rete internet;
- detenzione di ed utilizzo delle password;
- installazione di programmi e dispositivi;
- gestione della conservazione documentale.

#### 2.1.3. Attività sensibili in relazione ai delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, carte di pubblico credito e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25 bis)

Sono state ritenute "attività sensibili", in relazione ai delitti di contro la fede pubblica, le attività che comportino, a qualsiasi titolo, il rischio di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno e prodotti industriali (art. 473 c.p.) o l'introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Ciò in ragione del fatto che CIPI importa gran parte dei i prodotti finiti da personalizzare e gli stessi processi interni di produzione e personalizzazione possono ipoteticamente dar

luogo a fenomeni di contraffazione. Quindi le aree sensibili sono ravvisabili nei processi che insistono sulle funzioni "Acquisti" e "Tecnica e Produzione", ma anche sulla funzione commerciale, dalla quale potrebbero pervenire indicazioni al compimento del reato, derivanti dalle richieste del mercato. In particolare:

- ciclo attivo (prevendita e vendita);
- ciclo produttivo;
- acquisti di prodotti finiti da commercializzare o personalizzare.

Astrattamente ipotizzabili sono gli altri reati di cui all'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001; per prudenza sono stati presi in considerazione, nel modello, quelli di cui agli artt. 453, 455 e 457 c.p. (per quanto attiene la spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, anche ricevute in buona fede) e agli artt. 460 e 464 del c.p. sulla contraffazione dei valori di bollo e uso di valori di bollo contraffatti, in relazione ai quali sono state individuate le seguenti aree sensibili:

- incassi e pagamenti in contanti, a qualsiasi titolo (da limitare al minimo indispensabile);
- istanze e proposte alla Pubblica Amministrazione soggette a imposta di bollo.

#### 2.1.4. Attività sensibili in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1)

Sono state ritenute "attività sensibili", in relazione ai delitti di contro l'industria e il commercio, le attività che comportino, a qualsiasi titolo:

- il rischio di condizionamento degli acquirenti tramite condotte minacciose o fraudolente, prevalentemente nell'attività commerciale ma anche, e analogamente a quanto sopra esposto in relazione all'art 25 bis, nelle attività di acquisto e produzione;
- il rischio di frodi contro le industrie nazionali o nell'esercizio del commercio, mettendo in circolazione prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatto o alterati, o consegnando agli acquirenti una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita;
- il rischio di vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- il rischio di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

In ragione della differenziazione di alcuni standard di controllo specifici costituenti parte integrante del Modello, le attività sensibili sono state ricondotte ai seguenti processi:

- sviluppo prodotti e gestione ordini prodotti nuovi, nelle fasi di creazione di contatti con i nuovi fornitori (nonché ciclo passivo e gestione degli ordini special), per quanto attiene, in particolare, la possibilità di acquisire e rimettere in circolazione prodotti industriali con segni mendaci, contraffatti o alterati;
- ciclo attivo, nelle fasi di prevendita e vendita, per quanto attiene le fattispecie di turbata libertà dell'industria e del commercio e di illecita concorrenza con minaccia o violenza (queste caratterizzate da basso livello di rischio), ma soprattutto, anche in questo caso, l'ipotesi di frode e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, contraffatti o alterati;
- ciclo produttivo, attraverso tutte le fasi della produzione (attività pre stampa, produzione e produzione interna, durante le quali sono ipotizzabili contraffazioni) e la fase finale di spedizione, nella quale può verificarsi, in particolare, la fattispecie della frode nell'esercizio del commercio.

Nei processi sensibili sopra indicati sono coinvolte le funzioni direttamente competenti (rispettivamente marketing e prodotto, vendite, produzione, acquisti) oltre alla funzione IT, indirettamente, per le attività di vendita attraverso il catalogo on line.

#### 2.1.5. Attività sensibili in relazione ai reati societari (art. 25 ter)

In relazione ai cd.. "reati societari", sono state individuate le seguenti attività ritenute "sensibili", insistenti sulla funzione Amministrazione Finanza e Controllo e sugli Organi Sociali (n particolare amministrativo e di controllo).

- redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali;
- gestione rapporti con soci, Società di revisione, Collegio Sindacale;
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;

- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione di assemblee e consigli di amministrazione.
- in relazione al reato di "corruzione tra privati", introdotto tra i reati presupposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha riformato l'art. 2365 del codice civile (si veda Parte Quinta), sono sensibili tutte le attività che coinvolgono controparti nelle transazioni commerciali ordinarie e nelle operazioni straordinarie.

2.1.6. Attività sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies).

Con riferimento ai reati contro la salute e sicurezza del lavoro, le aree sensibili individuate sono tutte le attività connesse a garantire:

- la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile nell'ambiente di lavoro;
- il completo rispetto delle norme vigenti in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si tratta di attività che si estendono trasversalmente e tutta l'organizzazione, ma che coinvolgono in particolare, per quanto attiene all'impostazione e alla gestione del "Sistema Sicurezza", gli enti previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) e i processi di gestione dei luoghi di lavoro e delle attrezzature e l'Ufficio Personale.

2.1.7. Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 24 ter e 25 octies) e delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter).

Sono state ritenute "attività sensibili", in relazione ai delitti di criminalità organizzata e ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tutte le attività che comportino, a qualsiasi titolo, incassi e pagamenti in denaro o in natura di somme ingenti, o pagamenti reiterati nei confronti di uno stesso soggetto o di soggetti riconducibili a un unico ente, o di soggetti tra loro correlati.

In ragione della differenziazione di alcuni standard di controllo specifici costituenti parte integrante del Modello, tutte le attività sensibili sono state ricondotte alle seguenti tipologie principali di transazioni:

- transazioni commerciali caratteristiche (vendite e acquisti di beni e servizi, ivi compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali e relative cessioni);
- transazioni relative a operazioni straordinarie (compravendita di aziende e rami di azienda, fusioni, scissioni);
- accordi transattivi;
- accettazione di liberalità e donazioni;
- assegnazione di contratti di consulenza.

2.1.8. Attività sensibili in relazione all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

In relazione a questo reato non vi sono attività sensibili particolari, ma è opportuno tenere presente che, laddove comportamenti non conformi alla legge fossero riscontrabili e indagati, è possibile che, in funzione delle posizioni gerarchiche, vengano effettuate pressioni. Per prevenirle o farle emergere tempestivamente è importante che, anche nel corso delle indagini giudiziarie e nel rispetto delle procedure di rito e delle indicazioni delle autorità competenti, vengano tracciate le fasi e condivise, formalizzandole ove possibile, le dichiarazioni che saranno o sono state rese.

2.1.9. Attività sensibili in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La violazione del diritto d'autore è ipotizzabile, in una azienda come CIPI, principalmente per il download di programmi e contenuti protetti da copyright. Pertanto, le attività sensibili sono le seguenti:

- utilizzo degli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società;

- download di software e contenuti.

2.1.10. Attività sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D.Lgs. 109/2012 ha introdotto l'art. 25 duodecies, che richiama l'art.22, comma 12 bis, del D.Lgs. 286/1998, introducendo tra i reati presupposto il delitto di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Le attività sensibili sono quelle svolte nell'ambito dei processi di selezione e assunzione di lavoratori dipendenti, prudenzialmente da estendere alla assegnazione di incarichi di lavoro assimilabile al lavoro subordinato (collaborazioni continuative, a progetto, ma anche, per una piena applicazione del Codice Etico, collaborazioni professionali occasionali).

## 2.2. ELEMENTI DEL MODELLO

Il Modello è costituito da un complesso organico di norme comportamentali (definite nell'ambito del Codice Etico), principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231 e successive integrazioni. La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione "apicale" sia di soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti in CIPI.

Il Modello individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; in particolare e con riferimento alle attività sensibili individuate:

- prevede specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire
- individua le modalità di gestione delle risorse finanziarie adeguate al fine di impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate e dei principi di comportamento definiti nel codice Etico che costituisce parte integrante del Modello stesso;
- prevede, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

I principi e le linee guida del Modello sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di CIPI. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di attuare, aggiornare ed adeguare, ove necessario, il Modello sulla base dei principi e linee guida, i cui contenuti sono integralmente ripresi nel presente documento. Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti.

## 2.3. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello (di seguito i "destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di CIPI. Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, gli agenti, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

## PARTE TERZA

---

### 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di vigilanza è dotato, ai sensi dell' art. 6, comma I, lett. b), del D.Lgs. 231/2001, di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

All'Organismo di Vigilanza sono assegnate:

- le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di propria competenza;
- la facoltà di chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie compiti di natura meramente tecnica.

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza:

- è dotato di un proprio autonomo regolamento idoneo a disciplinarne il funzionamento e le attività attribuite, riportato come sezione specifica di questa PARTE QUARTA del MOG;
- è supportato dalle risorse della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

#### 3.1. Modalità e criteri di nomina

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di CIPI è istituito con la delibera del Consiglio di Amministrazione che delibera altresì sugli aggiornamenti proposti dall'OdV stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane dedicate:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni; ovvero
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell' Organismo di Vigilanza e delle risorse dedicate potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza è monocratico o collegiale. Se collegiale, è composto di tre membri di cui uno esterno, nel ruolo di Presidente, a garanzia dei requisiti di autonomia e indipendenza, nonché della professionalità specifica in materia di D.Lgs. 231/2001, e due dipendenti della Società, a garanzia del requisito della continuità di azione.

#### 3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di vigilanza è affidato il compito di:

- attuare il MOG sulla base delle indicazioni fornite nel presente documento, che riprende quanto contenuto nei Principi e Linee Guida;
- vigilare sull'effettiva attuazione del MOG, al fine di assicurare che i comportamenti posti in essere nell'azienda corrispondano a quanto in esso definito;
- monitorare l'efficacia del MOG, verificando l'idoneità del modello predisposto a prevenire il verificarsi dei reati previsti dalla norma;
- aggiornare il MOG al fine di recepire gli adeguamenti idonei conseguenti al verificarsi di mutamenti ambientali e/o organizzativi dell'azienda, nonché le integrazioni normative ed estensioni dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001;.
- vigilare sull'applicazione del Codice Etico.

In particolare, i compiti dell' Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- i) vigilare sull'effettività del MOG attuando le procedure di controllo previste;
- ii) verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- iii) verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento;
- iv) promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del MOG e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- v) assicurarsi i flussi informativi di competenza;
- vi) elaborare un Programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel MOG, nell'ambito dei vari settori di attività;
- vii) assicurare l'attuazione degli interventi di controllo, programmati e non programmati;
- viii) segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del MOG e verificare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

## PARTE QUARTA

---

### 4. L'INFORMATIVA RIGUARDANTE L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il rimando a quanto specificamente contenuto, in termini di informativa all'Organismo di Vigilanza, nelle varie sezioni che costituiscono la Parte Sesta del Modello, di seguito si descrivono i termini generali che regolano i flussi informativi concernenti l'Organismo di Vigilanza.

#### 4.1. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del MOG e all'emersione di eventuali aspetti critici, e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. al e Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Con riferimento ai flussi comunicativi sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- un rapporto semestrale con evidenza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- la segnalazione relativa a eventuali innovazioni introdotte in merito alla responsabilità amministrativa degli enti;
- la segnalazione immediata relativa a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle verifiche o delle quali abbia notizia.

In particolare, in caso di denuncia di violazioni al MOG da parte dei componenti gli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza opera come segue:

- i) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- ii) alla notizia di una violazione del MOG commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci e il Consiglio di Amministrazione.

#### 4.2. Comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni (indirizzo di posta elettronica odv@cipi.it) da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, degli Agenti, dei Consulenti e Partner commerciali e finanziari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun responsabile di funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati e successive integrazioni, o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento previste dal MOG;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del MOG contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;
- gli agenti, i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali e/o finanziari devono effettuare ogni segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza o al Vertice aziendale;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute definendo i provvedimenti conseguenti in conformità con quanto previsto dal presente documento.

#### 4.3. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, reportistica prevista nel MOG è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, *curato ed aggiornato dalla funzione Amministrazione Finanza e Controllo.*

## PARTE QUINTA

---

### 5. LE SEZIONI DISCIPLINANTI LE IPOTESI DI REATO

Come indicato nella PARTE SECONDA, le attività sensibili del Modello CIPI sono relative alle seguenti fattispecie di reati presupposto:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Artt. 24 - 25 D.Lgs 231/01
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24bis D.Lgs 231/01
- Delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, carte di pubblico credito e in strumenti o segni di riconoscimento)	Art. 25bis D.Lgs 231/01
- Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25bis-1 D.Lgs 231/01
- Reati societari	Art. 25ter D.Lgs 231/01
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Art. 25septies D.Lgs 231/01
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Delitti di criminalità organizzata (nazionale e transnazionale)	Artt. 25octies e 24ter D.Lgs 231/01
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	Art. 25novies D.Lgs 231/01
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25decies D.Lgs 231/01
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25duodecies D.Lgs 231/01

Per ciascuno dei "reati presupposto" elencati nel precedente prospetto si indicano - nel prosieguo della presente PARTE QUINTA - le aree a rischio, i relativi processi, i reati associabili, le componenti di controllo interno, le modalità di informazione all'OdV.

#### 5.1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 D.LGS 231)

Questa categoria di reati trova il suo presupposto nell'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato); allo scopo, sono approfonditi in Appendice al presente Modello Organizzativo gli elementi costitutivi tipici di tale tipologia di reati, quali - tra gli altri - il concetto di pubblico ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio.

Norme di riferimento:

Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, per truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis<sup>1</sup>, 316-ter<sup>2</sup>, 640<sup>3</sup>, comma 2, n. 1, 640-bis<sup>4</sup> e 640-ter<sup>5</sup> se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

---

<sup>1</sup> Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato

<sup>2</sup> Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

<sup>3</sup> Art. 640 c.p.: Truffa

<sup>4</sup> Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

<sup>5</sup> Art. 640 ter c.p.: Frode informatica



2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318<sup>6</sup>, 321<sup>7</sup> e 322<sup>8</sup>, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319<sup>9</sup>, 319 ter<sup>10</sup>, comma 2, 319 quater<sup>11</sup>, 321<sup>12</sup>, 322<sup>13</sup>, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317<sup>14</sup>, 319<sup>15</sup>, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis<sup>16</sup> quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter<sup>17</sup>, comma 2, e 321<sup>18</sup> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320<sup>19</sup> e 322-bis<sup>20</sup>.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Per la descrizione delle singole fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 si rimanda all'allegato B.

Con riferimento all'art. 24, la condotta rilevante è analoga in tutti i reati e consiste in un comportamento fraudolento caratterizzato dal dolo generico dell'indebita percezione o indebito utilizzo di agevolazioni finanziarie in danno ad enti pubblici. Nei casi di cui all'art. 25, l'interesse tutelato è invece quello della Pubblica Amministrazione alla correttezza dei rapporti che la vedono coinvolta. Poiché, sulla base delle analisi svolte, le ipotesi di reato previste dagli artt. 24 e 25 insistono sulle medesime aree aziendali, si è ritenuto di identificare nelle pagine successive le principali componenti di Controllo Interno idonee a prevenire il rischio di commissione di entrambe le fattispecie di reato di cui ai citati articoli.

Con riferimento alle aree aziendali individuate nella presente sezione, CIPI S.p.A (anche ai fini delle certificazioni di qualità soggette a verifica annuale da parte degli organismi a ciò preposti) ha definito le seguenti procedure/norme di gestione e funzionamento, disponibili e fruibili da parte di tutti i dipendenti, collaboratori e agenti coinvolti nelle aree a rischio identificate sulla intranet aziendale.

Processo Marketing M1: Sviluppo prodotti – creazione contatti fornitori
Processo Marketing M2: Ordine Prodotti Nuovi
Ciclo Attivo A0: Prevendita
Ciclo Attivo A1: Vendita
Ciclo Passivo P1: Gestione Ordini a Fornitori (articolato per fornitori Europa e fornitori Far East)

<sup>6</sup> Art. 318 c.p.: Corruzione per un atto d'ufficio

<sup>7</sup> Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore

<sup>8</sup> Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione

<sup>9</sup> Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

<sup>10</sup> Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari

<sup>11</sup> Art. 319 quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità

<sup>12</sup> Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore

<sup>13</sup> Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione

<sup>14</sup> Art. 317 c.p.: Concussione

<sup>15</sup> Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

<sup>16</sup> Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti

<sup>17</sup> Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari

<sup>18</sup> Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore

<sup>19</sup> Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

<sup>20</sup> Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Ciclo Passivo P2: Acquisto Materiali e Servizi
Ciclo Special SP1: Gestione Ordini Special, articolato in Gestione Brief, Acquisizione Commessa, Gestione Amministrativa e ispezioni
Processo R1: Gestione Reclami
Processo RU1: Gestione Risorse Umane
Procedura ordini/omaggi
Procedura di gestione della tesoreria

Si procede con la trattazione delle "aree a rischio reato" previste in merito ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

### AREE A RISCHIO REATO ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>
<p>Premessa: la società acquista circa l'80% dei semilavorati nei paesi del Far East (incluso Hong Kong). Tutti i rapporti con la dogana sono gestiti direttamente dagli spedizionieri.</p> <p>Il processo di acquisto di beni e servizi si articola nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pianificazione fabbisogni e budget e definizione del Programma d'Acquisto;</li> <li>- Emissione della Richiesta di Acquisto;</li> <li>- Scelta del fornitore e stipula ordine/contratto;</li> <li>- Esecuzione prestazioni o consegna beni;</li> <li>- Rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture.</li> </ul>

<b>REATI ASSOCIABILI</b>
<p>Il processo di acquisto di beni e servizi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.</p> <p>Il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso la gestione non trasparente del processo di acquisto (ad esempio, con la creazione di fondi a seguito di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato).</p>

<b>COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO</b>
<p>Il sistema di controllo interno si basa sulle seguenti principali componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I fornitori e i consulenti esterni sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento e vincoli definiti nel Codice Etico. Il mancato rispetto di quanto previsto costituisce causa di recesso del rapporto contrattuale; sono state predisposte condizioni generali di fornitura, in Italiano e Inglese, contenenti specifici riferimenti al Codice Etico.</li> <li>- Separazione di ruoli: esistenza di attori diversi nelle fasi di selezione fornitori /emissione ordine / autorizzazione pagamento.</li> <li>- Esistenza di criteri tecnico-economici e documentabili per la selezione del fornitore (Offerte, schema sintetico descrittivo del processo di selezione per ogni ordine di acquisto, Data Base dei fornitori accreditati) e per la validazione dei beni/servizi forniti (Qualità); Riferimenti: Processi Marketing M1 e M2.</li> <li>- Esistenza di livelli di autorizzazione per le richieste di acquisto/variazione e per la stipulazione dei contratti (procure aziendali);</li> <li>- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e</li> </ul>

archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative

- Sono definite modalità di escalation autorizzativa in funzione del valore degli acquisti; esiste un monitoraggio.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

I Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte devono tempestivamente comunicare, per quanto di competenza, l'elenco degli acquisti di beni e servizi effettuati in deroga alle componenti di controllo interno sopra identificate.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, archivia le predette comunicazioni e, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

### AREE A RISCHIO REATO

#### VENDITA A SOGGETTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per la fornitura a soggetti pubblici di oggetti/business gift a seguito di trattative private o gara pubblica.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Contatto con l'ente pubblico in fase di procedura negoziata o acquisizione delle informazioni relative alla gara;
- Negoziazione con il soggetto pubblico o partecipazione alla gara;
- Stipula del contratto e fornitura del prodotto;
- Fatturazione, gestione del credito, incassi ed eventuali contenziosi.

##### REATI ASSOCIABILI

I reati che si possono verificare nell'ambito di questo processo sono corruzione, truffa a danno dello Stato e frode informatica.

I reati di corruzione e concussione potrebbero essere commessi con il fine di favorire l'aggiudicazione del contratto con la P.A.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe verificarsi in caso di produzione documentale non veritiera/completa o in una condotta ingannevole che rechino danno al patrimonio dello Stato (es. fatturazione di prestazioni non fornite).

Il reato di frode informatica potrebbe configurarsi attraverso l'alterazione di sistemi informatici o di dati con l'obiettivo di procurare un ingiusto profitto alla società (es. accesso non autorizzato ai dati di un'asta elettronica)

##### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno si basa sulle seguenti componenti:

- Separazione delle funzioni: esistenza di attori diversi nelle principali fasi del processo (autorizzazione dei contenuti dell'offerta, preparazione e presentazione della stessa, esecuzione contrattuale, fatturazione, gestione credito e contenzioso) al fine di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri.
- Codice Etico: è portato a conoscenza dei dipendenti e agenti (nel cui contratto è richiamato in modo specifico) con lo scopo di prevenire, in ogni fase del processo, comportamenti a rischio reato atti a

favorire CIPI.

- Tracciabilità degli atti: archiviazione dei documenti ricevuti o prodotti al fine di permettere un controllo che eviti le informazioni non corrette/complete o l'elusione degli obblighi di legge.
- Esistenza di criteri tecnico-economici e documentabili per la selezione del fornitore (Offerte, schema sintetico descrittivo del processo di selezione per ogni ordine di acquisto, Data Base dei fornitori accreditati) e per la validazione dei beni/servizi forniti (Qualità); Riferimenti: Processi Marketing M1 e M2.
- Verifica di congruenza tra quanto presente nell'offerta/contratto, quanto fornito e quanto fatturato/incassato, evitando il rischio di fatturare servizi non richiesti o non forniti.
- Gestione del credito e del contenzioso: la gestione di eventuali contestazioni sull'esistenza e l'ammontare del credito è organizzata in modo da evitare comportamenti atti a indurre i rappresentanti della P.A. a favorire la posizione della società; in particolare (Riferimento: Processo R1), la prima fase della contestazione è istruita dalla funzione commerciale, istruttoria che si conclude, alternativamente con:
  - richiesta di rinuncia al credito, autorizzata dal responsabile della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo dopo aver verificato il processo istruttorio e riscontrato l'esito;
  - richiesta di rilavorazione, che coinvolge la funzione commerciale nella persona di chi ha gestito il rapporto con il cliente e in accordo con il responsabile della Produzione; l'informazione relativa alla rilavorazione viene acquisita dal sistema di controllo di gestione.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

1. Tutti i contratti, compresi quelli con la Pubblica Amministrazione, sono archiviati insieme alla documentazione di supporto in data base dedicato; l'Organismo di Vigilanza ne prende periodicamente visione.
2. La funzione amministrativa dovrà periodicamente comunicare l'elenco dei contenziosi in corso con la P.A.

L'Organismo di Vigilanza, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

### AREE A RISCHIO REATO

#### CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo comprende tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso) riconducibili a procedimenti giudiziari ed arbitrali con soggetti terzi non pubblici (agenti, dipendenti, fornitori, clienti privati) o con enti pubblici.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Accertamento preliminare e pre-contenzioso;
- Apertura del contenzioso o dell'arbitrato;
- Gestione del procedimento;
- Conclusione con sentenza o lodo arbitrale.

##### REATI ASSOCIABILI

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili sono corruzione e truffa a danno dello Stato.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società (compresi gli ausiliari e i periti

d'ufficio), o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione quale controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi se, a seguito della decisione espressa dall'Organo Giudicante/Collegio Arbitrale, fondata su prove documentali false e alterate o condotta ingannevole, derivasse un danno patrimoniale nei confronti della P.A., con ingiusto profitto per la Società.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno si basa sulle seguenti principali componenti:

- Tracciabilità delle fasi operative e degli atti, archiviati presso i consulenti legali (per i contenziosi in materia contrattualistica) o presso la sede CIPI (in particolare l'Ufficio Personale per quanto riguarda i contenziosi in materia giuslavoristica).
- Presidio legale (affidato a professionisti esterni) per la valutazione di congruità dei flussi documentali e di esperibilità delle azioni funzionali al procedimento.
- Codice Etico: è portato a conoscenza dei dipendenti e consulenti/professionisti esterni coinvolti in ogni fase del processo, al fine di prevenire comportamenti a rischio reato atti a favorire CIPI.
- Coinvolgimento della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo nella valutazione dello stato dei contenziosi, (in particolare in fase di redazione del bilancio per l'appostamento delle relative poste passive o lo stralcio del credito), che garantisce il coinvolgimento di una pluralità di attori nel processo.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Il responsabile della funzione "Affari Legali e Societari - Contenzioso" comunica periodicamente l'elenco dei contenziosi in corso o conclusi.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, archivia le predette comunicazioni e, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

### AREE A RISCHIO REATO

#### RAPPORTI CON ISTITUZIONI E AUTHORITY

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Le attività coinvolte nel processo sono:

- Adempimenti in materia societaria (quali operazioni straordinarie);
- Obblighi di notifica/informativa nei confronti di Autorità Indipendenti e Organismi di Vigilanza (ad esempio AGCOM, Ministero delle Comunicazioni, Autorità Garante della Privacy, Direzioni Provinciali del Lavoro per la Sicurezza);
- Rappresentazione della posizione della Società presso Governo, Parlamento, Enti Pubblici e Amministrazioni centrali e locali;
- Rapporti con funzionari pubblici in caso di verifiche, ispezioni, controlli e accertamenti effettuati;
- Richiesta di licenze, autorizzazioni, concessioni.

Tali processi si articolano nelle seguenti fasi:

- Istruttoria interna e predisposizione documentale;
- Presentazione della richiesta, trasmissione degli atti o rappresentazione della posizione della Società;
- Gestione del rapporto in costanza d'autorizzazione, comprese verifiche e ispezioni o eventuale contenzioso.

## REATI ASSOCIABILI

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili sono: corruzione e truffa a danno dello Stato.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso in ogni fase del processo in presenza del contatto con rappresentanti della P.A., con la finalità di influenzare posizioni e decisioni di favore per la Società o l'esito delle ispezioni.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non veritiera della realtà, tramite trasmissione di documenti o specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti P.A., da cui derivi un danno allo Stato.

## COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le attività del presente processo sono svolte direttamente da CIPI che si avvale, ove necessario, di consulenti esterni (richiesta licenze/autorizzazioni) operando nel rispetto delle seguenti principali componenti di controllo interno:

- Separazione delle funzioni: esistenza di attori diversi nella fase di predisposizione e in quella di presentazione di dati, informazioni o documenti da fornire a soggetti pubblici, con lo scopo di evitare un'eccessiva concentrazione di poteri;
- Codice Etico: portato a conoscenza dei dipendenti e dei consulenti/professionisti esterni coinvolti in ogni fase del processo, al fine di prevenire comportamenti a rischio reato atti a favorire la Società;
- Tracciabilità degli atti: formalizzazione dei rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi rappresentanti e altro) incaricati dalla Società e con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e archiviazione degli atti e documenti prodotti, al fine di permettere un controllo che eviti informazioni non corrette/complete o l'elusione degli obblighi di legge;
- Verifica di congruenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato.

## INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

I Responsabili di ogni funzione organizzativa comunicano periodicamente per quanto di competenza:

1. l'elenco delle richieste (e dei relativi provvedimenti ottenuti) per licenze, autorizzazioni e concessioni;
2. l'elenco delle ispezioni, contestazioni e contenziosi in corso.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, archivia le predette comunicazioni e, ove ritenga necessario dispone un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

## AREE A RISCHIO REATO ADEMPIMENTI FISCALI e PREVIDENZIALI

### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si riferisce agli adempimenti previsti dalla Legge in materia fiscale (es. Dichiarazione dei Redditi, Dichiarazione IVA, Sostituto d'Imposta) e in materia previdenziale, contributiva e assistenziale per dipendenti e collaboratori (es. Modello 770, DM20, F24), compresa la relativa disciplina sanzionatoria a seguito di controversie, verifiche, ispezioni, controlli e accertamenti.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Determinazione degli importi da versare e predisposizione delle dichiarazioni;
- Invio delle dichiarazioni e versamento dei relativi importi;
- Comunicazioni agli organi competenti in materia di assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro, malattie, infortuni sul lavoro;

- Visite ispettive e contenziosi.

#### REATI ASSOCIABILI

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili sono: corruzione e truffa a danno dello Stato.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso in sede di ispezioni e/o controlli da parte della P.A., per influenzarne i risultati nell'interesse della Società.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi ove derivi un ingiusto profitto alla società e un danno patrimoniale alla P.A., tramite predisposizione e inoltro di documenti non veritieri/completi (ad esempio, invio moduli non corretti) o negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

CIPi, oltre che della struttura interna dedicata, si avvale anche di professionisti esterni in materia di adempimenti fiscali e previdenziali.

Il sistema di controllo interno si basa sulle seguenti principali componenti:

- Codice Etico: è portato a conoscenza dei dipendenti e dei professionisti esterni coinvolti nel processo, al fine di prevenire comportamenti a rischio reato atti a favorire la Società.
- Verifica di conformità fra i dati forniti ai professionisti cui sono affidati gli adempimenti e i dati dichiarati.
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo, al fine di permettere un controllo che eviti informazioni non corrette/complete o l'elusione degli obblighi di legge.
- Segregazione delle attività: la trasmissione degli atti è a cura del consulente esterno che ha la responsabilità professionale di verificarne la conformità alle norme di legge; inoltre tali atti sono soggetti alla verifica sistematica da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

I Responsabili delle Funzioni coinvolte nel processo devono comunicare, per quanto di competenza e tempestivamente, l'elenco delle contestazioni e contenziosi in corso con gli Uffici (Agenzie delle Entrate, INPS, INAIL).

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, archivia le predette comunicazioni e, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

#### AREE A RISCHIO REATO FINANZIAMENTI PUBBLICI

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si riferisce alla richiesta e alla gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Individuazione delle fonti di finanziamento e predisposizione della richiesta;
- Approvazione della richiesta e stipula del decreto di concessione / contratto;
- Attuazione del piano e rendiconto dei costi;
- Acquisizione e gestione del finanziamento agevolato;
- Verifiche e ispezioni da parte dell'Ente finanziatore.

## REATI ASSOCIABILI

In relazione a questo processo si possono configurare i reati di corruzione, indebita percezione di erogazioni, malversazione e truffa a danno dello Stato.

Il reato di corruzione può essere commesso per facilitare l'assegnazione del finanziamento agevolato alla Società.

Il reato di indebita percezione di erogazioni può verificarsi in caso di richieste di finanziamento che contengano dichiarazioni o documenti falsi o che omettano informazioni dovute.

Il reato di malversazione può essere commesso mediante la destinazione a scopi diversi da quelli dichiarati dei fondi agevolati ottenuti.

Il reato di truffa a danno dello Stato può verificarsi tramite la predisposizione di documenti non veritieri in ogni fase del processo, con conseguente danno patrimoniale per lo Stato.

## COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo si basa sulle seguenti principali componenti:

- Codice Etico: deve essere sottoscritto dai dipendenti e condiviso dai professionisti esterni coinvolti nel processo, al fine di prevenire comportamenti a rischio reato;
- Separazione dei ruoli: esistenza di attori diversi nelle fasi di:
  - presentazione della richiesta di finanziamento;
  - realizzazione dell'attività finanziata;
  - certificazione avanzamento lavori;
  - predisposizione del rendiconto;
  - controllo.
- Definizione di un piano di informazione verso le funzioni aziendali coinvolte circa le regole di attuazione degli interventi finanziati e la loro successiva gestione;
- Riconciliazione fra dati tecnici e dati amministrativi, con verifica della finanziabilità delle spese esposte;
- Verifica di congruenza degli stati avanzamento con il piano finanziario definito nel provvedimento di concessione;
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative, al fine di consentire un adeguato controllo.

## INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

I responsabili delle funzioni preposte all'acquisizione e alla gestione dei finanziamenti agevolati devono periodicamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

1. l'elenco delle richieste di finanziamento presentate e i relativi finanziamenti ottenuti;
2. l'elenco delle risultanze delle verifiche o ispezioni effettuate dalla P.A.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, archivia le predette comunicazioni e, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

## AREE A RISCHIO REATO

### SPONSORIZZAZIONI ED EVENTI COMMERCIALI



## DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo concerne il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale;
- Negoziazione e stipula del contratto;
- Gestione operativa del contratto;
- Rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture.

## REATI ASSOCIABILI

Le sponsorizzazioni costituiscono una delle modalità attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

La gestione anomala delle sponsorizzazioni potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (ad esempio, vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.).

Elemento costitutivo del reato di corruzione infatti, è l'indebita percezione, da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto.

## COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno si basa sulle seguenti principali componenti:

- Segregazione delle Funzioni: esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
  - approvazione dei progetti di sponsorizzazione e stipula dei contratti; i progetti di sponsorizzazione sono valutati e autorizzati esclusivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che procede alla sottoscrizione dei relativi contratti.
- Utilizzo d'idonei contratti, adeguatamente formalizzati, sottoposti a validazione da parte dei consulenti legali di CIPI;
- Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Società;
- Codice Etico: è portato a conoscenza dei dipendenti e dei professionisti esterni coinvolti in nel processo, al fine di prevenire comportamenti a rischio reato atti a favorire la Società;
- Tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte operate.

## INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

I Responsabili delle Funzioni coinvolte nel processo comunicano tempestivamente, per quanto di competenza, l'elenco dei progetti di sponsorizzazione realizzati in deroga alle componenti di controllo identificate .

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, archivia le predette comunicazioni e, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

## OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste essenzialmente nella cessione gratuita di beni a clienti nelle fasi precedenti all'acquisizione degli ordini, con l'obiettivo di sviluppare l'attività commerciale aziendale.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- definizione del budget;
- richiesta e autorizzazione del fabbisogno;
- acquisto del bene o sostenimento della spesa;
- consegna dei beni.

### REATI ASSOCIABILI

Il processo costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

La gestione anomala potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti e amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (ad es., vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.).

Elemento costitutivo del reato di corruzione infatti, è l'indebita percezione, da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto.

### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno si basa sulle seguenti principali componenti:

- Il Codice Etico è portato a conoscenza dei dipendenti, agenti e collaboratori, fornitori e clienti.
- Procedura aziendale specifica che definisce in particolare tipologia di spese ammesse e relative autorizzazioni necessarie, con livelli autorizzativi differenziati per importo.
- Separazione di ruoli: identificazione di soggetti aziendali diversi abilitati alla richiesta, all'autorizzazione e all'acquisto del bene/servizio.
- Definizione di limiti di valore spendibili per omaggi/spese destinati a tutte le tipologie di clienti, ivi compresi pubblici dipendenti e amministratori.
- Registrazione, presso il soggetto aziendale richiedente, degli omaggi consegnati a pubblici dipendenti e amministratori.
- Esistenza, presso i soggetti coinvolti, di evidenza documentale delle singole fasi del processo (richiesta, autorizzazione, acquisto e consegna) per le transazioni di importo significativo.

### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

I Responsabili delle Funzioni interessate comunicano tempestivamente, per quanto di competenza, l'elenco degli omaggi/spese di rappresentanza a pubblici dipendenti e amministratori con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga alle procedure definite.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, archivia le predette comunicazioni e, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

## DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura della Società.

Tali flussi si articolano sostanzialmente nelle seguenti categorie principali:

- Flussi di natura ordinaria: connessi ad attività/operazioni correnti (ad es., acquisti di beni e servizi, oneri finanziari, fiscali e previdenziali, stipendi e salari);
- Flussi di natura straordinaria: connessi alle operazioni di tipo finanziario (ad es., sottoscrizioni e aumenti di capitale sociale, finanziamenti a società del Gruppo, operazioni in valuta estera e sui derivati).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- pianificazione del fabbisogno finanziario;
- predisposizione delle disponibilità finanziarie;
- destinazione dell'importo (informazione formalizzata alla tesoreria centrale due giorni prima del pagamento) / effettuazione del pagamento;
- rendicontazione mensile alla tesoreria centrale.

## REATI ASSOCIABILI

Il processo di finanza dispositiva costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

Questo processo potrebbe, infatti, costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie - sia in Italia che all'estero - destinabili al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

## COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno si basa sulle seguenti principali componenti:

- Separazione dei ruoli: esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
  - richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
  - effettuazione del pagamento;
  - controllo/riconciliazioni a consuntivo.
- Esistenza di livelli autorizzativi (procure) sia per la richiesta che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/ straordinaria) e dell'importo; i livelli autorizzativi espressi in procura sono riflessi nel sistema di remote banking.
- Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi.
- Esistenza e diffusione di specimen di firma per le richieste.
- Periodica attività di riconciliazione dei conti e rendicontazione mensile alla tesoreria di Gruppo.
- Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).
- Tracciabilità contabile delle somme spese a fronte di finanziamenti pubblici, e, nel caso di ottenimento di tali finanziamenti, esplicitazione chiara dei ruoli decisionali funzionali alla spendita delle somme ottenute.

## INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

I Responsabili di Direzione devono tempestivamente comunicare, per quanto di competenza, l'elenco dei flussi monetari e/o finanziari realizzati nel periodo in difformità alle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, archivia le predette comunicazioni e, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

## AREE A RISCHIO REATO

### SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di selezione, assunzione e amministrazione del personale comprende tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro dipendente tra la Società e una persona fisica e, successivamente, all'amministrazione del personale dipendente.

Il processo si articola, sostanzialmente, nelle seguenti fasi:

- Acquisizione e gestione dei curricula-vitae;
- Selezione;
- Formulazione dell'offerta e assunzione;
- Valutazione e promozioni / aumenti.

#### REATI ASSOCIABILI

Il processo di selezione e amministrazione costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione.

La selezione e la promozione di personale potrebbero costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (es.: vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, etc.).

L'indebito beneficio, ottenuto attraverso l'assunzione/promozione di personale, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno si basa sulle seguenti componenti:

- Tracciabilità delle fonti di reperimento delle candidature (es. società di head-hunting, e-recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.) e dei criteri di selezione/promozione (formalizzazione delle valutazioni attitudinali e tecniche).
- La valutazione delle prestazioni è formalizzata attraverso apposite schede.
- Separazione dei ruoli tra Risorse Umane (ricerca candidati e valutazioni attitudinali) e funzioni utilizzatrici delle risorse (richieste assunzioni/promozioni e valutazioni tecniche);
- Verifica di conformità della documentazione, precedentemente all'assunzione o promozione, al fine di accertare il corretto svolgimento del processo.
- Il processo prevede, inoltre, modalità formali di escalation autorizzativa: i procuratori possono, ciascuno nel proprio ambito di competenza e nei limiti di un budget preconcordato, sottoscrivere i contratti di assunzione del personale non dirigente, mentre i contratti di assunzione dei dirigenti possono essere sottoscritti solo dal legale rappresentante.

Riferimenti: Processo RU1; Procedura QI622.01.

## INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Il Responsabile della Direzione Risorse Umane deve tempestivamente comunicare l'elenco delle assunzioni/promozioni effettuate in deroga alle componenti di controllo interno sopra individuate.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, archivia le predette comunicazioni e, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

### 5.2. – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (Art. 24 BIS del DLGS. 231/2001)

Norma di riferimento:

Art. 24-bis. – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter<sup>21</sup>, 617-quater<sup>22</sup>, 617-quinquies<sup>23</sup>, 635-bis<sup>24</sup>, 635-ter<sup>25</sup>, 635-quater<sup>26</sup> e 635-quinquies<sup>27</sup> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater<sup>28</sup> e 615-quinquies<sup>29</sup> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis<sup>30</sup> e 640-quinquies<sup>31</sup> del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Per la descrizione delle singole fattispecie di reato richiamate dall' art. 24 bis del DLgs. 231/2001 si rimanda all'allegato B.

#### DESCRIZIONE DEL REATO

La legge 18 marzo 2008 n. 48 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001) ha riformato talune fattispecie di reati informatici ed ha ampliato il novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 inserendo nel corpo del provvedimento l'art. 24 bis: tale disposizione ricollega la responsabilità dell'ente alla commissione, anche in forma tentata, di ulteriori fattispecie criminose connesse ai sistemi informatici. Detti reati si riferiscono, in via esemplificativa, alle seguenti azioni:

<sup>21</sup> Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

<sup>22</sup> Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

<sup>23</sup> Art. 617 quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

<sup>24</sup> Art. 635 bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

<sup>25</sup> Art. 635 ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

<sup>26</sup> Art. 635 quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

<sup>27</sup> Art. 635 quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

<sup>28</sup> Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

<sup>29</sup> Art. 615 quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

<sup>30</sup> Art. 491-bis c.p.: Documenti informatici

<sup>31</sup> Art. 640 quinquies c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

- accesso abusivo all'intranet di enti concorrenti siano essi pubblici che privati, al fine acquisire informazioni commerciali e/o industriali riservate;
- cancellazione e/o modifiche fraudolente di dati di enti concorrenti pubblici e privati;
- modifiche di informazioni non autorizzate a programmi al fine di arrecare danno ad aziende concorrenti siano esse pubbliche che private;
- detenzione ed utilizzo abusivo di password di accesso a siti di enti concorrenti siano essi pubblici o privati al fine di acquisire informazioni industriali e/o commerciali;
- installazione fraudolenta di dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti commerciali concorrenti pubblici e privati al fine di acquisire informazioni commerciali e/o industriali;
- diffusione tramite la rete aziendale di virus o programmi illeciti al fine di arrecare pregiudizio e danno ad imprese concorrenti;
- danneggiamento di strumenti di commercio elettronico di enti concorrenti, pubblici o privati;
- alterazioni di documenti elettronici, pubblici o privati con finalità probatoria.

Le condotte sopra elencate a titolo esemplificativo configurano ipotesi di reato a carico dell'ente con conseguente responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs 231/2001, qualora realizzate sempre nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

#### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

Le aree aziendali coinvolte dalle ipotesi di reato di cui all'art. 24 bis sono la funzione Commerciale e quella di Information Technology: la prima in quanto potenziale portatrice di un interesse della Società a compiere il reato; la seconda in quanto presidio tecnico delle competenze necessarie a commetterlo.

I processi che interessano le due funzioni e nell'ambito dei quali è possibile la commissione del reato, e di seguito presi in esame, sono i processi commerciali implicati in un confronto diretto con i concorrenti, ovvero:

- Marketing – sviluppo prodotti;
- Gestione ordini Special – gestione del brief.

Il processo di vendita "standard" non è considerato a rischio reato in quanto innescato a seguito di ordini on line o off line sulla base di un catalogo alimentato dal processo di Marketing – sviluppo prodotti, che è uno di quelli considerati tra le aree a rischio come di seguito dettagliato.

#### MARKETING SVILUPPO PRODOTTI

Il processo si riferisce alle attività riguardanti la ricerca di nuovi prodotti da personalizzare o nuovi fornitori, tramite visite presso fiere, database, contatti diretti e l'inserimento degli stessi nel catalogo CIPI (rif. Processo Marketing M1 del Sistema di gestione per la qualità).

Il processo si articola nelle seguenti macro fasi:

- ricerca prodotto/fornitore;
- raccolta delle informazioni;

inserimento a sistema del prodotto e del fornitore.

#### REATI ASSOCIABILI

Il processo di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti può essere attuato in modo da realizzare le fattispecie di cui agli artt. 615 ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies del codice penale, nel caso in cui alla base della ricerca e del contatto con il fornitore ci sia l'acquisizione abusiva di informazioni da sistemi dei concorrenti, mediante accesso abusivo o intercettazione.

## GESTIONE ORDINI SPECIAL – GESTIONE DEL BRIEF

Il processo riguarda la acquisizione degli ordini relativi ad articoli non presenti in catalogo da realizzare ad hoc.

Il processo si articola nelle seguenti macro fasi:

- rilevazione dell'esigenza e definizione del brief da parte del key account;
- ricerca del fornitore/prodotto;
- formulazione del prezzo di vendita;
- redazione dell'offerta e ricezione dell'ordine di acquisto.

Riferimento: Processo SP1

## REATI ASSOCIABILI

Il processo di gestione degli ordini special, e in particolare il sottoprocesso di gestione del brief potrebbe prendere avvio da una scorretta rilevazione dell'esigenza del cliente, potenzialmente attuabile mediante acquisizione abusiva di informazioni da sistemi dei concorrenti (accesso abusivo o intercettazione), realizzando così una delle fattispecie di cui agli artt. 615 ter, 615 quater ,617 quater, 617 quinquies del codice penale.

Analogamente, la formazione del prezzo potrebbe fondarsi su informazioni acquisite abusivamente accedendo ai sistemi informatici dei concorrenti o intercettando informazioni in modo delittuoso.

## COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le principali componenti del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse ai reati di cui all'art. 24 bis sono le seguenti:

- Adozione di un Codice Etico e relativa diffusione all'intera organizzazione aziendale: il Codice Etico, le cui violazioni sono sanzionate, prevede esplicitamente la tutela della concorrenza leale, "astenersi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o altre disposizioni normative vigenti e riconoscendo che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato";
- La funzione Information Technology gestisce le dotazioni informatiche e i profili di accesso degli utenti, configurando hardware e software in dotazione in coerenza con i compiti e le responsabilità assegnati a dipendenti e collaboratori, e abilitando gli accessi secondo le indicazioni fornite dai responsabili delle funzioni aziendali. La segregazione funzionale delle attività incompatibili è garantita da ambienti fisici separati (server, storage, DB, etc..) e da gruppi di lavoro distinti;
- I sistemi di monitoraggio e di trouble ticketing registrano e garantiscono la tracciabilità di tutte le segnalazioni ed interventi effettuati in occasione di eventi operativi che esulano dalla normale operatività, in particolare per quanto riguarda l'assistenza ICT, sistemistica, hardware e software: tutte le attività svolte dalla funzione Information Technology sono tracciate;
- È applicata la normativa relativa agli amministratori di sistema: è attivo un server dedicato che rileva e archivia tutti i login e i logout dei diversi server, tracciando sia il "passaggio" dell'amministratore sulle macchine, sia le operazioni effettuate.

## INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Le funzioni coinvolte segnalano tempestivamente il rendiconto delle condotte configuranti ipotesi di reato ai sensi dell'art. 24 bis e violazioni delle componenti di controllo definite a presidio delle tematiche in oggetto.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, riscontra le predette comunicazioni, convocando, ove ritenuto necessario e in tempi coerenti con l'urgenza delle presunte violazioni, riunioni ad hoc per l'adozione delle opportune delibere.

### 5.3. – REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (Art. 25 BIS del DLGS. 231/2001)

L'introduzione della moneta unica determinò la necessità di punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo". In questa prospettiva, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409 inserì l'art. 25-bis nell'ambito del D. Lgs 231/2001, prevedendo le ipotesi di reato indicate nelle note a piè di pagina e riportate in Appendice. La legge 99/2009 ha poi esteso le fattispecie dei reati presupposto ai segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 c.p.).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di cui all'articolo 453<sup>32</sup> la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 454<sup>33</sup>, 460<sup>34</sup> e 461<sup>35</sup> la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - c) per il delitto di cui all'articolo 455<sup>36</sup> le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
  - d) per i delitti di cui agli articoli 457<sup>37</sup> e 464<sup>38</sup>, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
  - e) per il delitto di cui all'articolo 459<sup>39</sup> le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473<sup>40</sup> e 474<sup>41</sup>, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474, del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Con riferimento alle aree aziendali individuate nella presente sezione CIPI ha definito le seguenti procedure/norme di gestione e funzionamento, disponibili e usufruibili da parte di tutti i dipendenti, collaboratori ed agenti sulla intranet aziendale:

Processo Marketing M1: Sviluppo prodotti – creazione contatti fornitori
Ciclo Special SP1: Gestione Ordini Special, articolato in Gestione Brief, Acquisizione Commessa, Gestione Amministrativa e ispezioni
Ciclo Passivo P1: Gestione ordini a fornitori
Ciclo Produttivo W1: Attività pre stampa
Ciclo Produttivo W2: Produzione

<sup>32</sup> Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

<sup>33</sup> Art. 454 c.p.: Alterazione di monete

<sup>34</sup> Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

<sup>35</sup> Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

<sup>36</sup> Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

<sup>37</sup> Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

<sup>38</sup> Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

<sup>39</sup> Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

<sup>40</sup> Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

<sup>41</sup> Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.



Ciclo Produttivo W3: Produzione interna
Ciclo Produttivo W4: Consegna e spedizione

**REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - Art. 25 BIS**

<b>DESCRIZIONE DEL REATO</b>
<p>La legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese) ha riformato la tutela penale dei diritti di proprietà industriale, ampliando anche il novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 di cui all'art. 25 bis: tale disposizione estende la responsabilità dell'ente alla contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. È questa estensione a rendere rilevante la fattispecie per CIPI S.p.A, potendosi realizzare nell'ambito dei processi di acquisto (la maggior parte dei prodotti viene importata da paesi del Far East) e di personalizzazione (processi produttivi).</p> <p>Detti reati si riferiscono, in via esemplificativa, alle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- importazione e commercializzazione di beni con segni distintivi contraffatti o alterati;</li> <li>- contraffazione o alterazione di segni distintivi nel corso del processo produttivo.</li> </ul> <p>Le condotte sopra a titolo esemplificativo elencate configurano ipotesi di reato a carico dell'ente con conseguente responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs 231/2001, qualora realizzate sempre nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.</p>

<b>FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI</b>
<p>Le aree aziendali coinvolte dalle ipotesi di reato di cui all'art. 25 bis sono le funzioni Acquisti, Vendite e Produzione nell'ambito dei propri processi caratteristici. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la funzione Commerciale/Prodotto potrebbe proporre in vendita prodotti con segni falsi, inserendoli a catalogo (Rif. processo M1) o selezionandoli in fase di Gestione del brief/ricerca prodotto per gli Ordini Special, o nella successive fasi di validazione dell'ordine di acquisto e gestione delle ispezioni (in concorso con Acquisti);</li> <li>- la funzione Acquisti potrebbe introdurre o concorrere all'introduzione nello Stato prodotti con segni falsi nelle fasi di validazione e controllo di propria competenza;</li> <li>- la Produzione potrebbe, nell'ambito del macro processo Evasione Ordini, alterare o contraffare segni distintivi.</li> </ul>

**COMMERCIALE / PRODOTTO – SVILUPPO PRODOTTI**

<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>
<p>Il processo di Sviluppo Prodotti, che alimenta il catalogo dei prodotti "professionali" (o standard), comprende le attività riguardanti la ricerca di nuovi prodotti da personalizzare o nuovi fornitori, tramite visite presso fiere, esame di data base, contatti diretti (Riferimento Processo M1).</p> <p>Il processo si articola nelle seguenti macro fasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricerca prodotto/fornitore;</li> <li>- raccolta delle informazioni;</li> <li>- inserimento a sistema del prodotto/fornitore.</li> </ul>

<b>REATI ASSOCIABILI</b>
<p>Attraverso il processo di Sviluppo Prodotti, in particolare nelle fasi di verifica dei requisiti del fornitore e di verifica dei campioni, potrebbe venir creato il presupposto per porre in essere il reato di commercio di prodotti con segni falsi (inserimento a catalogo di prodotti con segni falsi), che si realizzerebbe compiutamente con l'evasione dell'ordine, cioè quando il prodotto viene personalizzato e spedito al cliente</p>

(fase in cui, però, il controllo riguarda solo la conformità di quanto spedito alle singole righe d'ordine).

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le principali componenti del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse ai reati di cui all'art. 25 bis e in relazione al processo di Sviluppo Prodotti sono le seguenti:

- Adozione di un Codice Etico e relativa diffusione all'intera organizzazione aziendale: il Codice Etico, le cui violazioni sono sanzionate, prevede esplicitamente la tutela della concorrenza leale, "astenersi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o altre disposizioni normative vigenti e riconoscendo che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato".
- Separazione di ruoli: esistenza di attori diversi nelle fasi di selezione fornitori/prodotti (alimentazione catalogo), gestione dell'acquisto, processo produttivo (personalizzazione e /o spedizione).
- Esistenza di livelli di autorizzazione per le richieste di acquisto/variazione e per la stipulazione dei contratti (procure aziendali).
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Le funzioni coinvolte segnalano tempestivamente le condotte configuranti ipotesi di reato ai sensi dell'art. 25 bis e violazioni delle componenti di controllo definite e i casi di mancata applicazione degli elementi di controllo previsti. In particolare, chiunque rilevi una violazione o un comportamento non corretto dovrà comunicarlo all'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite del responsabile della funzione di appartenenza.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, riscontra le predette comunicazioni, convocando, ove ritenuto necessario e in tempi coerenti con l'urgenza delle presunte violazioni, riunioni ad hoc per l'adozione delle opportune delibere.

#### COMMERCIALE / PRODOTTO - GESTIONE ORDINI SPECIAL – GESTIONE DEL BRIEF

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo riguarda l'acquisizione degli ordini relativi ad articoli non presenti a catalogo, da acquistare ad hoc su richiesta di uno specifico cliente.

La fase di gestione del brief parte dalla rilevazione dell'esigenza del cliente e termina con l'approvazione dell'ordine di acquisto inviato dallo stesso, passando attraverso le seguenti sottofasi: ricerca del fornitore/prodotto; definizione delle specifiche di prodotto; trattativa con il fornitore e definizione del prezzo di acquisto; invio offerta al cliente e trattativa con il cliente.

#### REATI ASSOCIABILI

Nel corso della trattativa con il fornitore, e in particolare nella definizione di requisiti e specifiche, potrebbe venir creato il presupposto per porre in essere il reato di commercio di prodotti con segni falsi, che si realizzerebbe compiutamente con l'evasione dell'ordine, cioè quando il prodotto viene personalizzato e/o spedito al cliente (fase in cui, però, il controllo riguarda solo la conformità di quanto spedito alle singole righe d'ordine).

## COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le principali componenti del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse ai reati di cui all'art. 25 bis e in relazione al processo di Gestione ordini Special / Gestione del brief sono le seguenti:

- Adozione di un Codice Etico e relativa diffusione all'intera organizzazione aziendale: il Codice Etico, le cui violazioni sono sanzionate, prevede esplicitamente la tutela della concorrenza leale, "astenersi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o altre disposizioni normative vigenti e riconoscendo che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato".
- Separazione di ruoli: esistenza di attori diversi nelle fasi di selezione fornitori/prodotti verifica della convenienza economica e autorizzazione, verifica dell'ordine di acquisto.
- Esistenza di livelli di autorizzazione per le richieste di acquisto/variazione e per la stipulazione dei contratti (procure aziendali).
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.
- Nel caso in cui il cliente richieda l'acquisto e/o l'ulteriore personalizzazione di prodotti contrassegnati da marchio registrato, si richiede formale attestazione e prova, da parte del cliente stesso, della disponibilità del marchio o del suo diritto d'uso.

## INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Le funzioni coinvolte segnalano tempestivamente le condotte configuranti ipotesi di reato ai sensi dell'art. 25 bis e violazioni delle componenti di controllo definite e i casi di mancata applicazione degli elementi di controllo previsti. In particolare, chiunque rilevi una violazione o un comportamento non corretto dovrà comunicarlo all'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite del responsabile della funzione di appartenenza.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, riscontra le predette comunicazioni, convocando, ove ritenuto necessario e in tempi coerenti con l'urgenza delle presunte violazioni, riunioni ad hoc per l'adozione delle opportune delibere.

## ACQUISTI - GESTIONE ORDINI A FORNITORI

### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Nella sua forma standard, il ciclo passivo (Riferimento: Processo P1) prende avvio dal riscontro del fatto che uno o più articoli a catalogo sono scesi, come quantità a magazzino, al di sotto della scorta minima predefinita. Tale riscontro innesca la richiesta di acquisto che, in seguito ad approvazione della Direzione, dà luogo all'emissione dell'ordine a fornitore.

Successivamente, il fornitore emette fattura pro forma, anch'essa da approvare da parte della Direzione e, in seguito ad alcuni passaggi amministrativi (differenti per le forniture UE ed extra UE) ritenuti non rilevanti ai fini del reato di cui all'articolo 25 bis del D.Lgs. 231/01, vengono esaminati e approvati i campioni.

Al momento della consegna della merce vengono effettuati controlli in accettazione, di qualità / conformità all'ordine.

### REATI ASSOCIABILI

Il processo di acquisto di beni (e in particolare di prodotti da destinare alla vendita o alla personalizzazione) è la modalità con la quale possono essere introdotti nello Stato o comunque acquisiti (e poi detenuti per la commercializzazione) prodotti con segni falsi nell'interesse della società, che può conseguire un vantaggio economico:

- acquistando i beni a prezzi inferiori e quindi realizzando margini più elevati a parità di prezzo di

vendita al cliente;

- proponendo i prodotti richiesti dal cliente anche se non disponibili sul mercato;
- proponendo al cliente prodotti a prezzi più bassi.

Poiché il processo descritto è a valle dell'inserimento di prodotti a catalogo (Processo M1) e non prevede quindi il momento della trattativa con il fornitore, le fasi in cui esiste il rischio di commissione del reato sono quelle relative alla verifica dei campioni e ai controlli in accettazione.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le principali componenti del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse ai reati di cui all'art. 25 bis e in relazione al processo di acquisto sono le seguenti:

- Adozione di un Codice Etico e relativa diffusione all'intera organizzazione aziendale: il Codice Etico, le cui violazioni sono sanzionate, prevede esplicitamente la tutela della concorrenza leale, "astendosi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o altre disposizioni normative vigenti e riconoscendo che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato".
- Separazione di ruoli: esistenza di attori diversi nelle fasi di selezione fornitori/prodotti (alimentazione catalogo), autorizzazione ordine, verifica campioni, controlli in accettazione.
- Esistenza di criteri tecnico-economici e documentabili per la selezione del fornitore (Offerte e DB fornitori accreditati) e per la validazione dei beni/servizi forniti (Qualità).
- Esistenza di livelli di autorizzazione per le richieste di acquisto/variazione e per la stipulazione dei contratti (procure aziendali).
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Le funzioni coinvolte segnalano tempestivamente le condotte configuranti ipotesi di reato ai sensi dell'art. 25 bis e violazioni delle componenti di controllo definite e i casi di mancata applicazione degli elementi di controllo previsti. In particolare, chiunque rilevi una violazione o un comportamento non corretto dovrà comunicarlo all'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite del responsabile della funzione di appartenenza.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, riscontra le predette comunicazioni, convocando, ove ritenuto necessario e in tempi coerenti con l'urgenza delle presunte violazioni, riunioni ad hoc per l'adozione delle opportune delibere.

#### ACQUISTI - GESTIONE ORDINI SPECIAL – ACQUISIZIONE COMMESSA E GESTIONE ISPEZIONI

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Dopo la Gestione del brief, in cui svolge un di mero supporto, ancorché rilevante quale attore a conoscenza degli elementi economici e tecnici della commessa, la funzione Acquisti entra pesantemente nella successiva fase di Gestione della commessa, svolgendo le seguenti attività principali:

- verifica della fattibilità e validazione formale del fornitore, delle condizioni economiche e dei tempi di consegna;
- approva l'ordine e trasmette la documentazione per l'inserimento a sistema del corrispondente ordine di vendita;
- inserisce l'ordine di acquisto a sistema, innescando, contestualmente all'autorizzazione del Product Manager (PM), l'attività di pre-produzione presso il fornitore.

Successivamente, la funzione Acquisti svolge gli audit previsti dal Processo SP1 2.2, verificando la corrispondenza qualitativa ai campioni approvati dal PM attraverso audit presso il fornitore nelle fasi pre-produzione e pre-shipment.

#### REATI ASSOCIABILI

Anche in questa forma (acquisto ad hoc anziché alimentazione di un magazzino con articoli a catalogo), attraverso il processo di acquisto possono essere introdotti nello Stato o comunque acquisiti (e poi commercializzati) prodotti con segni falsi nell'interesse della società, che può conseguire un vantaggio economico:

- acquistando i beni a prezzi inferiori e quindi realizzando margini più elevati a parità di prezzo di vendita al cliente;
- proponendo i prodotti richiesti dal cliente anche se non disponibili sul mercato;
- proponendo al cliente prodotti a prezzi più bassi.

I momenti rilevanti in cui è ravvisabile il rischio di commissione del reato sono tutti quelli in cui si svolgono attività di verifica e controllo.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le principali componenti del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse ai reati di cui all'art. 25 bis e in relazione al processo di acquisto sono le seguenti:

- Adozione di un Codice Etico e relativa diffusione all'intera organizzazione aziendale: il Codice Etico, le cui violazioni sono sanzionate, prevede esplicitamente la tutela della concorrenza leale, "astenersi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o altre disposizioni normative vigenti e riconoscendo che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato".
- Separazione di ruoli: esistenza di attori diversi nelle fasi di selezione fornitori/prodotti (Gestione del brief di competenza commerciale/prodotto), autorizzazione ordine, verifica campioni, controlli di qualità e conformità.
- Esistenza di criteri tecnico-economici e documentabili per la selezione del fornitore e per la validazione dei beni/servizi forniti (Qualità).
- Esistenza di livelli di autorizzazione per le richieste di acquisto/variazione e per la stipulazione dei contratti (procure aziendali).
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Le funzioni coinvolte segnalano tempestivamente le condotte configuranti ipotesi di reato ai sensi dell'art. 25 bis e violazioni delle componenti di controllo definite e i casi di mancata applicazione degli elementi di controllo previsti. In particolare, chiunque rilevi una violazione o un comportamento non corretto dovrà comunicarlo all'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite del responsabile della funzione di appartenenza.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, riscontra le predette comunicazioni, convocando, ove ritenuto necessario e in tempi coerenti con l'urgenza delle presunte violazioni, riunioni ad hoc per l'adozione delle opportune delibere.

#### EVASIONE ORDINI (PRODUZIONE)

## DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di evasione dell'ordine consiste nella personalizzazione, con tecniche varie, dei prodotti acquistati, trasformandoli in oggetti promozionali sulla base delle specifiche concordate con il cliente finale. Il ciclo produttivo si articola nelle seguenti macro fasi, regolate da procedure specifiche:

- Ciclo Produttivo S1 – Scheduling
- Ciclo Produttivo W1 – Attività pre stampa
- Ciclo Produttivo W2 – Produzione
- Ciclo Produttivo W3 – Produzione interna
- Ciclo Produttivo W4 – Spedizione e Consegna
- Ciclo Special SP1 – Gestione Ordini Special

Le fasi che possono essere interessate dal reato di cui all'art. 25 bis del D.Lgs. 231/01 sono W1, W2, W3, SP1

## REATI ASSOCIABILI

Il processo di evasione ordini è la modalità con la quale può venir posto in essere il reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, nell'interesse dell'ente in quanto è possibile conseguire un vantaggio economico ponendo in vendita prodotti contrassegnati pur non avendoli acquistati come tali.

## COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le principali componenti del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse ai reati di cui all'art. 25 bis e in relazione al processo di evasione ordini sono le seguenti:

- Adozione di un Codice Etico e relativa diffusione all'intera organizzazione aziendale: il Codice Etico, le cui violazioni sono sanzionate, prevede esplicitamente la tutela della concorrenza leale, "astenersi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o altre disposizioni normative vigenti e riconoscendo che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato".
- Separazione di ruoli, particolarmente spinta nelle attività produttive: esistenza di attori diversi nelle fasi di prelievo da magazzino, attività preparatorie (pre stampa e grafica in generale), riproduzione, logistica.
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

## INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Le funzioni coinvolte segnalano tempestivamente le condotte configuranti ipotesi di reato ai sensi dell'art. 25 bis e violazioni delle componenti di controllo definite e i casi di mancata applicazione degli elementi di controllo previsti. In particolare, chiunque rilevi una violazione o un comportamento non corretto dovrà comunicarlo all'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite del responsabile della funzione di appartenenza.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, riscontra le predette comunicazioni, convocando, ove ritenuto necessario e in tempi coerenti con l'urgenza delle presunte violazioni, riunioni ad hoc per l'adozione delle opportune delibere.

## 5.4. – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS-1 DEL DLGS. 231/2001)

Norma di riferimento:

## Articolo 25 Bis-1 – Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti di cui agli articoli 513<sup>42</sup>, 515<sup>43</sup>, 516<sup>44</sup>, 517<sup>45</sup>, 517-ter<sup>46</sup> e 517-quater<sup>47</sup> la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis<sup>48</sup> e 514<sup>49</sup> la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Per la descrizione delle singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 bis - 1 del D.Lgs. 231/2001 si rimanda all'allegato B.

DESCRIZIONE DEL REATO
<p>La legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese) ha riformato la tutela penale dei diritti di proprietà industriale, ampliando anche il novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 in cui è stato inserito, con decorrenza 15 agosto 2009, l'art. 25 bis-1: tale disposizione estende la responsabilità dell'ente alla ai delitti contro l'industria e il commercio, che si riferiscono ai seguenti ambiti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. comportamenti minacciosi, violenti o fraudolenti atti a turbare la libertà dell'industria e del commercio e la libera concorrenza (artt. 513 e 513 bis del codice penale);</li><li>2. comportamenti fraudolenti relativi all'oggetto del commercio (artt. da 514 a 517 quater del codice penale): vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con nomi o marchi o segni distintivi contraffatti o alterati; consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella programmata o pattuita; vendita di prodotti industriali con segni mendaci; fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</li></ol> <p>Le condotte sopra elencate configurarono ipotesi di reato a carico dell'ente con conseguente responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs 231/2001, qualora realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.</p> <p>I comportamenti di cui al primo punto possono teoricamente essere messi in atto da chiunque (non cioè nell'ambito di una funzione specifica) e il mezzo di prevenzione consiste nella sanzione del comportamento stesso prevista dal Codice Etico, nonché nella trasparenza dei flussi comunicati da e verso clienti e fornitori.</p> <p>I comportamenti di cui al secondo punto possono invece afferire a funzioni o processi specifici, e sono quindi approfonditi alle pagine successive.</p>

FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI
<p>Le aree aziendali coinvolte dalle ipotesi di reato di cui all'art. 25 bis - 1 sono le funzioni Acquisti, Commerciale/Prodotto e Produzione, nell'ambito dei propri processi caratteristici.</p> <p>La funzione Vendite, teoricamente, può:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- porre in vendita / mettere in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi</li></ul>

<sup>42</sup> Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria e del commercio.

<sup>43</sup> Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio.

<sup>44</sup> Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

<sup>45</sup> Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

<sup>46</sup> Art. 517 ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

<sup>47</sup> Art. 517 quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

<sup>48</sup> Art. 513 bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza

<sup>49</sup> Art 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali.

contraffatti o alterati (art. 514 c.p.);

- vendere sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendere prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fare commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);

La funzione Acquisti, teoricamente può acquistare prodotti da commercializzare in violazione delle norme sopra citate.

La funzione Produzione può, nell'ambito del macro processo Evasione Ordini:

- alterare o contraffare segni distintivi o indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- perfezionare la consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra ovvero diversa da quella dichiarata o pattuita (art. 515 c.p.).

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le principali componenti del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse ai reati di cui all'art. 25 bis – 1 e in relazione ai processi citati sono le medesime descritte a proposito del precedente articolo 25 bis, al quale si rinvia per il dettaglio degli elementi di controllo articolati per funzione/processo.

Una trattazione a parte merita (di seguito) il processo di evasione ordini, in particolare per quanto attiene alla fase di consegna / spedizione e i controlli di corrispondenza tra quanto pattuito nell'ordine e quanto effettivamente consegnato o spedito.

#### EVASIONE ORDINI (PRODUZIONE)

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di evasione dell'ordine consiste nella personalizzazione, con tecniche varie, dei prodotti acquistati, trasformandoli in oggetti promozionali sulla base delle specifiche concordate con il cliente finale. Il ciclo produttivo si articola nelle seguenti macro fasi, regolate da procedure specifiche:

- Ciclo Produttivo S1 – Scheduling
- Ciclo Produttivo W1 – Attività pre stampa
- Ciclo Produttivo W2 – Produzione
- Ciclo Produttivo W3 – Produzione interna
- Ciclo Produttivo W4 – Spedizione e Consegna
- Ciclo Special SP1 – Gestione Ordini Special

##### REATI ASSOCIABILI

Le fasi che possono essere interessate dai reati di cui all'art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/01 sono W1, W2, W3, SP1 (per la possibilità di contraffare segni distintivi o indicazioni sui prodotti) e W4 per la possibilità di commettere la fattispecie di cui all'art. 515 del codice penale.

Di seguito si riportano le componenti di controllo riferite a quest'ultima fattispecie, essendo le altre già state oggetto di approfondimento trattando del precedente art. 25 bis.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le principali componenti del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse ai reati di cui all'art. 25 bis 1 e in relazione al processo di evasione ordini – ciclo di spedizione e consegna sono le



seguenti:

- Adozione di un Codice Etico e relativa diffusione all'intera organizzazione aziendale: il Codice Etico, le cui violazioni sono sanzionate, prevede esplicitamente la tutela della concorrenza leale, "astenersi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o altre disposizioni normative vigenti e riconoscendo che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato".
- Separazione di ruoli: coinvolgimento/responsabilità di attori diversi nelle fasi del processo: la funzione Vendite accoglie e trasferisce i requisiti richiesti dal cliente; questi vengono presi in carico dalla funzione Produzione che mette in lavorazione le singole righe d'ordine, delle quali esiste un continuo riscontro nei fogli di lavoro che accompagnano tutte le fasi produttive fino al confezionamento finale; la fase di confezionamento e spedizione coinvolge persone diverse da quelle coinvolte nella produzione.
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative
- Riscontro, in fase di confezionamento dell'ordine, di ogni singola riga d'ordine.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Le funzioni coinvolte segnalano tempestivamente le condotte configuranti ipotesi di reato ai sensi dell'art. 25 bis 1, le violazioni delle componenti di controllo definite e i casi di mancata applicazione degli elementi di controllo previsti. In particolare, chiunque rilevi una violazione o un comportamento non corretto dovrà comunicarlo all'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite del responsabile della funzione di appartenenza.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, riscontra le predette comunicazioni, convocando, ove ritenuto necessario e in tempi coerenti con l'urgenza delle presunte violazioni, riunioni ad hoc per l'adozione delle opportune delibere.

### 5.5. – REATI SOCIETARI (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

#### Articolo 25 Ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
  - b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
  - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
  - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; *(N.B.: Il reato di falso in prospetto è stato modificato dalla Legge Risparmio, che ha abrogato l'art. 2623 c.c. con conseguente "traslazione" del reato nell'ambito del Testo unico della finanza (veD. art. 173 bis). (cfr. art. 34 della L. n. 262/2005). L'eliminazione del falso in prospetto dall'ambito dei reati societari contemplati dal codice civile ha quindi comportato anche la fuoriuscita della fattispecie dal novero dei reati previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, con conseguente venir meno della responsabilità dell'ente);*
  - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; *(N.B. veD. sopra);*

- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; *(N.B.: Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione è stato modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 39/2010, che ha abrogato l'art. 2624 c.c.. L'eliminazione della fattispecie dall'ambito dei reati societari contemplati dal codice civile ne ha comportato anche la fuoriuscita dal novero dei reati previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, con conseguente venir meno della responsabilità dell'ente);*
  - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; *(N.B. veD. sopra);*
  - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
  - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
  - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
  - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
  - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
  - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
  - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
  - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
  - r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
  - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Per la descrizione delle singole fattispecie di reato richiamate dall' art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 si rimanda all'allegato B.

Con riferimento alle aree aziendali individuate nella presente sezione CIPI S.p.A ha definito le seguenti procedure/norme di gestione e funzionamento: Calendario di chiusura bilancio.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI – Art. 2621 C.C.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI CREDITORI – Art. 2622 C.C.

DESCRIZIONE DEI REATI
-----------------------

<p>I reati di "False comunicazioni sociali" e "False comunicazioni sociali in danno dei creditori" si verificano, rispettivamente, (i) nel caso di induzione in errore diretta ai Soci o al pubblico, circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o del Gruppo, e idonea a trarre in errore i predetti destinatari al fine di trarne un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi; (ii) nel caso di induzione in</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

errore diretta ai Soci o al pubblico, circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o del Gruppo, e idonea a trarre in errore i predetti destinatari cagionando un danno patrimoniale ai Soci o ai Creditori. I soggetti attivi del reato, per entrambe le fattispecie, sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci, i liquidatori e i dipendenti / professionisti esterni coinvolti nella redazione del bilancio di esercizio.

Le principali modalità di realizzazione dei reati si manifestano in presenza di falsità o di omissioni riferite ai bilanci, relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai Soci o al pubblico. A titolo esemplificativo:

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri soggetti;
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti;
- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti.

#### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

Le principali attività interessate sono:

- Gestione della Contabilità Generale:
  - nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in Contabilità Generale;
  - nel momento delle verifiche sui dati contabili immessi a sistema.
- Predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, delle relazioni trimestrali e semestrali ovvero delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale);
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione:
  - nel momento della predisposizione delle relazioni allegata ai prospetti economico / patrimoniali di bilancio (Relazione sulla gestione e Nota Integrativa), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La funzione aziendale coinvolta è l'Amministrazione, Finanza e Controllo, nei processi contabili e di redazione del bilancio di esercizio.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è basato sulle seguenti componenti:

- Il Codice Etico, adottato e diffuso nell'intera organizzazione aziendale, ivi compresi i professionisti esterni coinvolti nella redazione del bilancio di esercizio, prevede: (i) l'impegno da parte di CIPI a informare in modo chiaro e trasparente gli interlocutori circa la propria situazione e il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo; (ii) il rispetto dei principi di legalità, onestà, correttezza. Il sistema disciplinare aziendale e i contratti con i professionisti prevedono specifiche sanzioni in caso di violazione dei principi e delle disposizioni contenuti nel codice etico.
- Il Calendario di Chiusura stabilisce responsabili e destinatari, tempistiche, contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni da fornire alla funzione Amministrazione e ai professionisti esterni coinvolti nella redazione del bilancio. Le procedure amministrative garantiscono la validazione dei dati e la formalizzazione dei controlli e delle anomalie emerse.
- La bozza del bilancio di esercizio è tempestivamente messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione prima della riunione per l'approvazione dello stesso.
- Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati sull'attività svolta, sul generale

andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società; in particolare gli Amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

La funzione Amministrazione Finanza e Controllo, tramite il proprio responsabile comunica all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie in merito alla verifica dei principali processi aziendali sottesi alla redazione dei documenti contabili e finanziari.

L'Organismo di Vigilanza archivia le predette comunicazioni e, ove ritenga necessario dispone un approfondimento istruttorio sulle stesse, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

#### IMPEDITO CONTROLLO – Art. 2625 C.C.

##### DESCRIZIONE DEL REATO

Il reato di *"Impedito controllo"* si realizza nel caso di impedimento o ostacolo dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri organi Sociali o alla Società di Revisione da parte degli Amministratori al fine di procurare un ingiusto vantaggio per la Società, attraverso occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici.

La principale modalità di realizzazione del reato è l'occultamento di documenti o la messa in atto di altri artifici idonei a impedire od ostacolare il controllo, anche in concorso con altri soggetti.

##### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

Le principali attività interessate sono:

- gestione della Contabilità Generale
- gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio d'esercizio.

La funzione coinvolta è l'Amministrazione, Finanza e Controllo.

##### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è basato sulle seguenti componenti:

- Il Codice Etico, diffuso nel contesto dell'intera organizzazione aziendale (Amministratori, dipendenti, collaboratori, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società), contiene specifiche previsioni riguardanti: a) il rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale; b) trasparenza e completezza dell'informazione; c) il libero accesso della Società di Revisione ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di revisione.
- Il sistema disciplinare aziendale e i contratti con i professionisti esterni prevedono specifiche sanzioni in caso di violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.
- Le procedure e i regolamenti aziendali sono aggiornati in coerenza con l'evoluzione della normativa in materia societaria.
- Esiste un sistema di deleghe di responsabilità che fa capo al Vertice di CIPI ed è coerente con l'autonomia decisionale sancita dalle procedure aziendali.
- Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società; in particolare gli Amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che

siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

La funzione Amministrazione Finanza e Controllo, tramite il proprio responsabile, comunica all'Organismo di Vigilanza gli esiti delle verifiche da parte di Soci, Collegio Sindacale e Società di Revisione evidenziando le eventuali criticità emerse nel corso delle stesse.

L'Organismo di Vigilanza, archivia le predette comunicazioni e, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle stesse, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

#### FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE – Art. 2632 C.C.

#### DESCRIZIONE DEL REATO

Il delitto si realizza nel caso di formazione fittizia o dall'aumento fittizio del capitale stesso; trattasi di reato proprio (soggetti attivi possono essere gli amministratori e i soci conferenti) che presenta tre modalità di condotta:

- attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

#### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

La funzione aziendale coinvolta è l'Amministrazione, Finanza e Controllo nell'ambito del processo relativo all'aumento di capitale.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è basato sulle seguenti componenti principali:

- Le decisioni relative alle operazioni straordinarie sul capitale sociale sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione ad opera dell'Amministratore Delegato, previa istruttoria delle funzioni aziendali preposte.
- Le operazioni straordinarie sul capitale sociale possono essere effettuate soltanto a seguito di Delibera Assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previo parere favorevole da parte degli organi di controllo.
- Le verifiche relative a possibili violazioni del Codice Civile o del D.Lgs. n. 58/2008 e successive modifiche (di seguito il TUF) vengono svolte dalla Funzione Affari Legali e Societari.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti operazioni sul capitale sociale.

L'Organismo di Vigilanza, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

#### INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI – Art. 2626 C.C.

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il reato si configura, da parte degli Amministratori, nel caso di restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai Soci o di esonero dall'obbligo di esecuzione, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

La modalità di realizzazione del reato è la riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge (esuberanza, perdite, recesso del Socio, mancata esecuzione dei conferimenti, restituzione del conferimento attraverso un atto negoziale simulato, annullamento azioni proprie, ecc.).

#### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

L'attività interessata è la Riduzione del capitale sociale.

La funzione aziendale coinvolta è l'Amministrazione, Finanza e Controllo.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è basato sulle seguenti componenti:

- Le decisioni relative all'adeguatezza del capitale sociale ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale sono valutati dai massimi vertici esecutivi aziendali.
- Le operazioni di riduzione del capitale sociale possono essere effettuate soltanto a seguito di Delibera Assembleare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole degli organi di controllo.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti proposte di riduzione del capitale sociale.

L'Organismo di Vigilanza, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

#### ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE Art. 2627 C.C.

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il reato si configura, da parte degli Amministratori, in caso di ripartizione degli utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il fine della norma è riconducibile alla difesa dell'integrità del capitale e delle riserve della Società a tutela della garanzia generica dei creditori; l'interesse protetto è riconducibile unicamente all'effettività della garanzia generica della Società.

La modalità di realizzazione del reato è la distribuzione di utili o riserve fuori dai casi previsti dalla legge.

#### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

Le principali attività interessate sono:

- distribuzione di utili o di acconti su utili;
- distribuzione di riserve.

La funzione aziendale coinvolta è l'Amministrazione, Finanza e Controllo.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è basato sulle seguenti componenti:

- la verifica della possibilità di distribuire utili o riserve in conformità alle norme di legge viene svolta dalla funzione Amministrazione Finanza e Controllo, anche con il supporto di professionisti esterni, in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio;
- il controllo, in caso di distribuzione di utili, del preventivo accantonamento a riserva legale come previsto dalla legge ossia sino ad 1/5 del capitale Sociale (art. 2430 C.C), viene svolto dalla Funzione Amministrazione, anche con il supporto di professionisti esterni;
- il controllo, in caso di esistenza di una perdita relativa agli esercizi precedenti, che la distribuzione di utili avvenga solo previo ripianamento delle perdite stesse viene svolto dalla Funzione Amministrazione, anche con il supporto di professionisti esterni;
- i flussi finanziari sono gestiti garantendo la separazione tra le funzioni di autorizzazione e di esecuzione dei pagamenti.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti proposte di distribuzione di utili o riserve.

L'Organismo di Vigilanza, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

#### ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE – Art. 2628 C.C.

##### DESCRIZIONE DEL REATO

Il reato si configura, da parte degli Amministratori, in caso di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o emesse dalla Società controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, avente l'effetto di cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La principale modalità di realizzazione del reato è l'Acquisto di azioni proprie o della società controllante nel caso in cui i limiti imposti dalla delibera autorizzativa dell'assemblea siano violati o le riserve di patrimonio netto non siano sufficienti a costituire la riserva per acquisto azioni proprie con conseguente riduzione delle garanzie poste a tutela dei creditori sociali.

#### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

La funzione aziendale coinvolta è l'Amministrazione, Finanza e Controllo, nell'ambito del processo di investimento finanziario delle disponibilità liquide.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è basato sulle seguenti componenti:

- la verifica della esistenza di utili distribuibili e di riserve disponibili in conformità alle norme di legge viene svolta dalla funzione Amministrazione Finanza e Controllo, anche con il supporto di professionisti esterni, in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio;
- i flussi finanziari sono gestiti garantendo la separazione tra le funzioni di autorizzazione e di esecuzione dei pagamenti.

- gli investimenti finanziari effettuati da CIPI riguardano esclusivamente acquisti di valuta per copertura dei tassi di cambio; la relativa procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione e si svolge sotto la vigilanza della tesoreria della società controllante.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le delibere del Consiglio di Amministrazione, riguardanti proposte di acquisto di azioni proprie o della società controllante.

L'Organismo di Vigilanza, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

#### OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI – Art. 2629 C.C.

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il reato di "Operazioni in pregiudizio dei creditori" si configura, da parte degli Amministratori, in caso di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

Le principali modalità di realizzazione del reato sono:

- esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti;
- adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (es.: diritto di opposizione) anche in concorso con altri soggetti.

##### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

La principale attività interessata è la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni del capitale sociale).

La funzione aziendale coinvolta è l'Amministrazione, Finanza e Controllo.

##### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è basato sulle seguenti componenti:

- Il Codice Etico, diffuso nel contesto dell'intera organizzazione aziendale (Amministratori, dipendenti, collaboratori, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società), contiene specifiche previsioni riguardanti: a) il rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale; b) trasparenza e completezza dell'informazione.
- Il sistema disciplinare aziendale prevede specifiche sanzioni in caso di violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico.
- Le procedure e i regolamenti aziendali sono aggiornati in coerenza con l'evoluzione della normativa in materia societaria.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti proposte di operazioni straordinarie relative alla Società (fusioni, scissioni, conferimenti, scorpori, etc.).

L'Organismo di Vigilanza, ove ritenga necessario disporre un approfondimento istruttorio sulle citate comunicazioni, convoca una riunione e adotta le conseguenti delibere.

#### CORRUZIONE TRA PRIVATI – Art. 2635 C.C.

##### DESCRIZIONE DEL REATO

Il reato di "Corruzione tra privati" si realizza in caso di dazione o promessa, da parte di chiunque, di denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, nonché soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi, affinché essi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando nocumento al proprio ente di appartenenza.

La principale modalità di realizzazione del reato consiste nel dare o promettere denaro o altra utilità per ottenere una decisione o un comportamento favorevole al compimento di operazione vantaggiosa al di fuori delle regole del mercato, ovvero inducendo le controparti a una decisione diversa da quella che in condizioni normali avrebbero preso, o comunque influenzandola indebitamente.

##### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

I processi nell'ambito dei quali si può realizzare il reato di corruzione tra privati sono tutti quelli che implicano transazioni in denaro o altre utilità, siano esse ordinarie (processi commerciali di acquisto e vendita) o straordinarie, legate cioè a operazioni di compravendita di aziende, fusioni, scissioni, conferimenti, trasferimento di pacchetti azionari e tutte le operazioni a queste assimilabili. Tali processi si articolano nelle seguenti fasi:

- contatto con la controparte
- negoziazione
- stipula dell'accordo, conclusione e documentazione (fattura, ordini, contratti) della transazione
- gestione finanziaria (incassi e pagamenti)
- eventuale contenzioso.

##### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno si basa sulle seguenti componenti:

- Separazione delle funzioni: esistenza di attori diversi nelle principali fasi del processo al fine di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri;
- Codice Etico: è portato a conoscenza di amministratori, dipendenti e agenti con lo scopo di prevenire, in ogni fase del processo, comportamenti a rischio reato atti a favorire CIPI;
- Tracciabilità degli atti: archiviazione sistematica di tutti i documenti ricevuti o prodotti in ogni fase della decisione e della transazione, al fine di permettere un controllo che eviti le informazioni non corrette/complete o l'elusione degli obblighi di legge o delle procedure interne, nonché la completa ricostruzione, in ogni momento, del processo di decisione e dello svolgimento della transazione in tutte le sue fasi;
- Albo Fornitori: la scelta di eventuali sub-fornitori avviene secondo criteri chiari e documentabili;
- Data base clienti: è necessario conoscere i dati anagrafici dei clienti e dei loro rappresentanti che trattano con CIPI (di cui devono essere stati verificati i poteri);
- Verifica delle altre controparti: è necessario conoscere tutti i dati rilevanti delle controparti delle operazioni straordinarie, acquisendo le visure camerali e ogni altro opportuno documento (ad es. autorizzazioni all'esercizio di attività per le quali esse siano richieste), nonché dati anagrafici e poteri documentati degli interlocutori che agiscono in nome e per conto delle controparti;

- Verifica di congruenza tra quanto presente nell'offerta/contratto e/o ulteriore documentazione attestante la natura e il contenuto dell'operazione, il risultato dell'operazione stessa e il corrispettivo pagato o fatturato/incassato.;
- Gestione Contenzioso: corretta gestione di eventuali contestazioni, al fine di prevenire comportamenti atti a eludere gli obblighi di legge o contrattuali;
- Gestione del credito: adeguato presidio delle procedure di incasso e adeguata gestione di eventuali contestazioni sull'esistenza e l'ammontare del credito al fine di evitare comportamenti atti ad indurre i rappresentanti della P.A. a favorire la posizione della società.

Eventuali deroghe ai principi sopra riportati dovranno essere sottoposte a definiti e adeguati livelli autorizzativi, e le relative – eventuali – autorizzazioni essere documentate in modo che se ne possano ricostruire motivazioni e processi di decisione.

#### ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA – Art. 2636 C.C.

##### DESCRIZIONE DEL REATO

Il reato di "Illecita influenza sull'Assemblea" si realizza in caso di determinazione, da parte di chiunque, della maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti allo scopo di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La principale modalità di realizzazione del reato consiste nel compimento di qualunque azione tesa a far sembrare legittimo l'esercizio del voto. Tale comportamento deve causare il raggiungimento della maggioranza dei voti in assemblea.

##### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

La realizzazione dell'illecito si manifesta in tutte le fasi connesse alla tenuta e svolgimento di un'Assemblea degli Azionisti ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

Poiché il 100% del capitale sociale di CIPI è detenuto da un unico azionista, che governa anche, con la propria struttura (in particolare la funzione Legale e Societario nell'ambito della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo), tutte le fasi connesse alla convocazione e allo svolgimento delle adunanze e delle decisioni degli organi sociali, non si ravvisa la possibilità di commettere il reato nell'interesse o a vantaggio di CIPI da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001.

#### **5.6. - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art.25-septies D.Lgs.231/2001)**

Norma di riferimento:

Articolo 25 Septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale <sup>50</sup>, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di

<sup>50</sup> Art. 589 c.p.: Omicidio colposo

condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590 terzo comma, del codice penale <sup>51</sup>, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per la descrizione delle singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 si rimanda all'allegato B.

Con riferimento alle aree aziendali individuate nella presente sezione CIPI S.p.A ha definito adottato un Sistema per la Gestione della Sicurezza sul Lavoro, adottando i criteri di gestione prescritti dalla norma OHSAS 18001:2007 (norma di riferimento), con l'obiettivo di conseguire la relativa certificazione. Il manuale è disponibile e consultabile da parte di tutti i dipendenti e collaboratori sulla intranet aziendale.

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

#### DESCRIZIONE DEL REATO

L'art. 300 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 <sup>52</sup> ha modificato il D.Lgs. 231/2001 introducendo all'interno dello stesso il nuovo art. 25 septies che estende la responsabilità degli enti agli illeciti connessi alla violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche.

Il citato art. 25 septies fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La responsabilità prevista dal D.Lgs 231/2001 a carico dell'ente è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente stesso che potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

La norma generale (art. 2087 del codice Civile) prevede l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. Conseguentemente le responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art.25-septies del D.Lgs 231/2001, è rappresentata dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

#### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

I processi direttamente associati sono quelli presidiati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a cui è attribuita la responsabilità del controllo tecnico operativo di primo livello sull'efficienza ed efficacia delle procedure definite a tutela della salute e sicurezza del lavoro. In pratica risultano coinvolte tutte le funzioni e i processi organizzativi, così come descritto nei Documenti di Valutazione dei Rischi redatti per le due sedi di Milano e Catania .

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le componenti principali del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse alla salute e sicurezza del lavoro sono le seguenti:

- Adozione di un Codice Etico e relativa diffusione all'intera organizzazione aziendale; il Codice Etico stabilisce che CIPI tuteli la sicurezza e la salute dei destinatari, adottando tutte le misure previste dalla legge. CIPI si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia

<sup>51</sup> Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose

<sup>52</sup> In precedenza, l'art. 25 septies era stato introdotto dalla L. n. 123 del 3 agosto 2007

di salute e sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori. Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni. I dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

- Aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di protezione e prevenzione conseguenti.

- Adozione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute sui Luoghi di Lavoro (SGSL) finalizzato all'ottenimento e mantenimento della certificazione OHSAS 18001:2007, che integra la parte del sistema di gestione generale dell'organizzazione che comprende la struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incendi e degli infortuni. Il sistema si articola in un Manuale, procedure di gestione e procedure operative (istruzioni), rese disponibili a tutti i dipendenti e collaboratori, e prevede un continuo monitoraggio (controlli e azioni correttive) e un riesame della direzione, regolamentato da procedura ad hoc che definisce le modalità per riesaminare a intervalli pianificati il SGSL al fine di assicurarne la continua idoneità, adeguatezza, efficacia.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Il RSPP predispone e trasmette semestralmente al datore di lavoro un report dell'attività svolta e relative evidenze con riferimento ad eventuali violazioni della procedure istituite. L'Organismo di Vigilanza acquisisce tali relazioni e, ove necessario, richiede approfondimenti e acquisisce le delibere necessarie.

### **5.7. – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (Art. 25-octies D.Lgs.231/2001) E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001)**

Norme di riferimento:

Articolo 25 Octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648<sup>53</sup>, 648 bis<sup>54</sup> e 648 ter<sup>55</sup> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Per la descrizione delle singole fattispecie di reato richiamate dall' art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 si rimanda all'allegato B.

Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

<sup>53</sup> Art. 648 c.p.: Ricettazione

<sup>54</sup> Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio

<sup>55</sup> Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - Art. 24 TER D.Lgs. 231/2001

Il rispetto delle leggi vigenti così come dell'etica professionale e dei regolamenti interni costituiscono uno dei principi di riferimento a cui CIPI S.p.A. conforma la conduzione delle proprie attività. Detti principi sono enunciati nel Codice Etico predisposto e pubblicato a cui tutti i dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori devono attenersi.

Le attività di individuazione e rilevazione delle funzioni nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati di cui all'Art. 24 Ter D.Lgs. 231/2001 hanno dato esito negativo. Pertanto alla luce delle procedure attualmente in essere e dei principi di comportamento sopra sinteticamente enunciati, i reati in oggetto appaiono solo astrattamente ipotizzabili e per tale motivo non si è ritenuto di identificare specifiche procedure di controllo (protocolli) a presidio degli stessi.

Si ritiene in ogni caso che quanto indicato alla successiva sezione L (Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ART. 25 Octies D.Lgs. 231/2001) possa considerarsi sufficiente anche per la prevenzione del reato di cui all'art. 24 Ter.

#### RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA. Art.25 octies D.Lgs. 231/2001

##### DESCRIZIONE DEL REATO

Il Decreto Legislativo 231/07 (di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) ha comportato, per qualsiasi tipologia di società, l'inserimento dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita tra quelli che importano la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ma esclusivamente se transnazionali (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti è limitata alle sole ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

##### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

Le attività aziendali a rischio riguardano principalmente i rapporti con soggetti terzi ed in particolare contratti di acquisto e di vendita con controparti e transazioni finanziarie.

Le funzioni coinvolte sono:

- Acquisti, con riferimento ai contratti di acquisto e selezione dei fornitori;
- Vendite, per quanto riguarda l'acquisizione e gestione dei contratti con i clienti;
- Amministrazione, Finanza e Controllo, per quanto riguarda la gestione del credito (con riferimento all'incasso da clienti) e la gestione dei flussi finanziari.

##### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le principali componenti principali del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse alle ipotesi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita sono le seguenti:

- Adozione di un Codice Etico e relativa diffusione all'intera organizzazione aziendale.
- Periodica attività di formazione del personale dipendente coinvolto nelle attività nell'ambito delle quali può essere commesso il reato.
- Adozione ed utilizzo di un processo di accreditamento dei fornitori (che costituisce una fase specifica dei processi M1 – Sviluppo Prodotti e SP1 – Gestione ordini special – Gestione del brief), al fine verificare l'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori.
- Separazione tra funzioni di autorizzazione ed esecuzione delle transazioni finanziarie.
- Verifica periodica dell'esistenza di segnalazioni riguardanti i clienti tramite la consultazione elettronica delle informazioni disponibili on line su siti istituzionali (in particolare in sede di affidamento).
- Adozione della procedura "scoring" in sede di acquisizione contratto di vendita con evidenza delle pregiudizievoli a carico del cliente.
- Monitoraggio della regolarità dei pagamenti con particolare riferimento a eventuali situazioni di non coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Le funzioni sopra identificate sono responsabili della segnalazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza di eventuali indici di anomalia riscontrati nei processi di propria competenza.

## **5.8. – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25-decies D.Lgs.231/2001).**

Norma di riferimento:

Articolo 25 Novies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale<sup>56</sup>, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per la descrizione delle singole fattispecie di reato richiamate dall' art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001 si rimanda all'allegato B.

NOTA - Il presente articolo è stato aggiunto con la medesima numerazione, a decorrere dal 15 agosto 2009, anche dall'art. 15, comma 7, lettera c) legge 23 luglio 2009 n. 99 con la seguente formulazione:

"Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941."

Per la trattazione di questa fattispecie si rinvia alla successiva sezione "N" del presente documento.

<sup>56</sup> Art 377 bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

**DESCRIZIONE DEL REATO**

La legge 116/2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4, ha introdotto la fattispecie di reato di cui all'art 377 bis del codice penale tra quelli sanzionabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa dell'ente è limitata alle sole ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

**FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI**

Sono potenzialmente interessate tutte le attività e i processi aziendali.

**COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO**

Le principali componenti principali del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse all'ipotesi di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono le seguenti:

- Adozione del Codice Etico e relativa diffusione all'intera organizzazione aziendale.
- Separazione tra funzioni nell'ambito di tutti i processi in cui possono essere commessi reati che rendano vantaggiosa, nell'interesse di CIPI l'induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

**INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV@cipi.it)**

Tutti i dipendenti di CIPI sono responsabili, a fronte del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo, della segnalazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza di eventuali comportamenti sanzionabili ai sensi dell'art . 377 bis del codice penale.

**5.9. – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)**

Norma di riferimento:

Articolo 25 Novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633<sup>57</sup>, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Per la descrizione delle singole fattispecie di reato richiamate dall' art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001 si rimanda all'allegato B.

<sup>57</sup> L. 633/1941: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

#### DESCRIZIONE DEL REATO

L'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001 fa riferimento ai reati di cui all'art. 171 della legge 22 aprile 1951, n. 633 (cui si rimanda in appendice) in tema di violazione del diritto d'autore. Il diritto d'autore protegge le opere dell'ingegno che posseggono carattere creativo ed in particolare:

- le opere letterarie;
- le opere e composizioni musicali (con o senza parole);
- le opere coreografiche e pantomimiche;
- le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- i disegni e le opere dell'architettura;
- le opere dell'arte cinematografica;
- le opere fotografiche;
- i programmi per l'elaborazione (software), espressi in qualsiasi forma, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
- le banche dati che per la scelta o la disposizione dell'autore costituiscono una creazione intellettuale;
- le opere del disegno industriale.

L'art. 25 novies include inoltre disposizioni a tutela della funzione di controllo della SIAE in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. In tal caso l'ipotesi di reato formulata è quella di ostacolo alle funzioni di controllo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo di comunicare o aver reso false comunicazioni alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno (SIAE).

Le ipotesi di reato previste nella presente sezione potrebbero manifestarsi come conseguenza delle seguenti principali condotte contrarie ai principi di comportamento e alle procedure aziendali definite:

- impiego/uso o installazione sugli strumenti informatici aziendali di materiale copiato/non contrassegnato o non autorizzato;
- download di software coperti da copyright.

#### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

Pur essendo tutte le funzioni aziendali potenzialmente interessate alle ipotesi di reato indicate nella presente sezione, si ritiene che i processi aziendali maggiormente sensibili alle tematiche in oggetto siano i processi aziendali definiti al fine di garantire un utilizzo/sicurezza del sistema informativo aziendale.

Le funzioni coinvolte nei processi sopra individuati e che potrebbero pertanto risultare maggiormente sensibili alle ipotesi di reato previste nella presente sezione sono IT e Affari Legali.

#### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Le principali componenti del sistema di controllo interno a presidio delle tematiche connesse alle ipotesi di reato previste dall'Art. 25 novies sono le seguenti :

- Codice Etico: portato a conoscenza dei dipendenti, agenti e dei consulenti/professionisti esterni coinvolti nei processi al fine di prevenire comportamenti a rischio reato atti a favorire CIPI S.p.A.. Il Codice Etico definisce i principi generali di comportamento (legalità, onestà e correttezza) che tutti i Dipendenti ed Agenti, Amministratori, consulenti e Partner sono tenuti a seguire nella conduzione delle attività aziendali. In particolare CIPI riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo della Società e del mercato;



- adozione della procedura "Assegnazione personal computer", disponibile sulla intranet aziendale, che disciplina l'assegnazione di personal computer al personale dipendente. In particolare le utenze per l'impiego dei PC non hanno caratteristiche di tipo sistemico e non consentono pertanto l'installazione e la disinstallazione di software da parte degli utilizzatori;
- adozione della procedura "Utilizzo posta elettronica e accesso internet" disponibile sulla intranet aziendale, che disciplina il corretto impiego in azienda della posta elettronica e dell'accesso a internet. Anche al fine di tutelare la sicurezza informatica aziendale, è vietata la trasmissione e l'archiviazione di file eseguibili di qualsivoglia tipo ed estensione oltre che lo scarico non autorizzato di software o di file particolari (ad esempio musicali);
- nel caso di presunti abusi, attività di monitoraggio del traffico telematico (limitatamente all'area interessata) al fine di verificare la sussistenza di eventuali violazioni.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Le funzioni coinvolte nei processi sensibili individuati periodicamente predispongono (almeno annualmente) e trasmettono all'Organismo di Vigilanza l'elenco delle contestazioni pervenute aventi per oggetto presunte violazioni del diritto d'autore secondo le ipotesi di reato disciplinate nella presente sezione.

L'Organismo di Vigilanza, ove ritenga necessario, dispone di un approfondimento istruttorio delle comunicazioni ricevute e, in ogni caso, si riserva di effettuare verifiche in merito al rispetto degli elementi di controllo evidenziati.

#### **5.10. – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – Art. 25 Duodecies D.Lgs. 231/2001**

##### DESCRIZIONE DEL REATO

Il Decreto Legislativo 25 luglio 2012, n.109 ha esteso la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/01 all'impiego di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso irregolare o scaduto.

##### FUNZIONI E PROCESSI ASSOCIATI

Sono potenzialmente interessati i processi di selezione e assunzione di lavoratori dipendenti.

##### COMPONENTI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno si basa sulle seguenti componenti:

- Tracciabilità delle fonti di reperimento delle candidature (es. società di head-hunting, e recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.) e dei criteri di selezione/promozione (formalizzazione delle valutazioni attitudinali e tecniche);
- Separazione dei ruoli tra Risorse Umane (ricerca candidati e valutazioni attitudinali) e funzioni utilizzatrici delle risorse (richieste assunzioni/promozioni e valutazioni tecniche);
- Verifica di conformità della documentazione, precedentemente all'assunzione, al fine di accertare il corretto svolgimento del processo.
- Verifica sistematica del permanere della validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per i quali è previsto.

#### INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv@cipi.it)

Tutti i dipendenti di CIPI sono responsabili, a fronte del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo, della segnalazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza di eventuali assunzioni o assegnazioni di incarichi in violazione della norma richiamata dal D.Lgs. 10/2012 (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/98).

## PARTE SESTA

---

### 6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CIPi si impegna a promuovere e dare ampio spazio, nell'ambito della propria comunicazione interna, ai temi legati alla deontologia professionale dei propri dipendenti e collaboratori e alla prevenzione delle irregolarità. In questo contesto è data ampia divulgazione *dei contenuti del Modello (disponibile presso la Intranet Aziendale) e dei Principi e Linee Guida del Modello (disponibili sul sito aziendale)*.

Interventi informativi e formativi specifici vengono sistematicamente organizzati con diversi livelli di approfondimento in relazione grado e alle modalità di coinvolgimento delle persone nelle attività sensibili.

#### 6.1. Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali.

#### 6.2. Formazione e comunicazione ai dipendenti

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i dipendenti di in servizio al momento dell'assunzione e in occasione degli aggiornamenti dello stesso.

Sono periodicamente organizzati, a cura dell'Organismo di Vigilanza, corsi di formazione differenziati per ruoli e funzioni, in accordo e coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

L'organizzazione di seminari e altre iniziative di formazione e informazione *può* svolgersi anche a distanza mediante utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare in modo tempestivo e di favorire la comprensione dei principi e dei contenuti del Modello, nonché di aggiornare in ordine a eventuali modifiche ad esso apportate.

## **PARTE SETTIMA**

---

### **7. IL CODICE ETICO**

Il Codice Etico di CIPI S.p.A. (allegato C) costituisce parte integrante e sostanziale del Modello.

Nel Codice, che rappresenta un presupposto fondamentale delle componenti di controllo interno di cui alla parte quinta del presente documento, sono descritti i principi etici fondamentali, elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento del rapporto con il Gruppo.

L'Organismo di Vigilanza, costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, vigila sulla corretta applicazione del Codice Etico.

## PARTE OTTAVA

---

### 8. IL SISTEMA SANZIONATORIO

#### 8.1. Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, letto b) del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello, pertanto essa verrà *attuata* indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente.

#### 8.2. Violazione del Modello

A titolo meramente esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello (ivi comprese le procedure e istruzioni interne richiamate dal Modello stesso) nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello che:
  - a) esponga la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
  - b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati; e/o
  - c) tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste.
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico.

#### 8.3. Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, *nell'ambito di quelli previsti dalla normativa vigente*.

#### 8.4. Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni, *nell'ambito di quelli previsti dalla normativa vigente*.

#### 8.5. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello accertata da parte di dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Con riferimento all'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni si fa riferimento ai poteri conferiti agli organi societari e ai responsabili delle funzioni aziendali nei rispettivi ambiti di competenza.

#### 8.6. Misure nei confronti di dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL sono :

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 5 giorni;
- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, la Direzione di competenza (Commerciale o Produzione) comunica l'erogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza e la Direzione Risorse Umane provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

#### 8.7. Misure nei confronti dei Consulenti e Partner commerciali e/o finanziari

La violazione delle norme e disposizioni di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti e Partner commerciali e finanziari è sanzionata secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

## **ALLEGATI**

---

A. Catalogo reati presupposto al 18/4/2014

B. Appendice con testo delle norme richiamate dal D.Lgs. 231/2001

C. Codice Etico

## MODELLO ORGANIZZATIVO

Allegato A

Catalogo reati presupposto al 18/4/2014

---



Aggiornato alla data del 18 aprile 2014 (ultimo provvedimento inserito: art. 1 L. 17 aprile 2014 n. 62)

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008];
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 49/2009];
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009];
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012];
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003];
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007];
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007];
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];
16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011];
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012];
18. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

## MODELLO ORGANIZZATIVO

Allegato B

Testo delle norme richiamate dal D. Lgs. 231/2001

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

### **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Si riportano di seguito le fattispecie di reato di cui all'art. 24 D.lgs. 231/2001:

#### **Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

#### **Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

#### **Art. 640 c.p. - Truffa (comma 2, n. 1).**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante

#### **Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

#### **Art. 640 ter c.p. - Frode informatica (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico).**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

### **Art. 25 D.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

\* \* \*

Al fine di fornire una corretta descrizione dei reati contro la pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 25, D.lgs 231/2001, si riportano di seguito:

- 1) le fattispecie di reato di cui all'art. 25, D.lgs 231/2001;
- 2) l'individuazione e descrizione degli elementi costitutivi tipici dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

### **Art. 317 c.p. - Concussione.**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

### **Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

### **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

### **Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti.**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

### **Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

### **Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

### **Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

### **Art. 321. c.p. - Pene per il corruttore.**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

### **Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

### **Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

## Allegato B – MOG CIPI S.p.A.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

### **Individuazione e descrizione degli elementi costitutivi tipici dei reati contro la pubblica Amministrazione**

#### **CORRUZIONE**

La corruzione può essere definita come un accordo fra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

Il codice distingue la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio:

#### **a) CORRUZIONE cd. "PROPRIA"**

La corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio. Sotto la rubrica " corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio l'art 319 del codice penale statuisce: Il pubblico ufficiale, che, per omettere e ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

L'art. 320 comma 1, estende l'applicazione delle predette disposizioni "all'incaricato di un pubblico servizio", mentre il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che, " in ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

A sua volta l'art. 321 sancisce la estensione delle pene stabilite negli articoli 319 e 320 " anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità". Il delitto di corruzione propria risulta dalla combinazione delle tre norme testé riportate. La corruzione propria può essere:

- 1) ANTECEDENTE: quando la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo;
- 2) SUSSEGUENTE: se la retribuzione concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio già compiuto. La legge n. 86 del 1990 ha provveduto ad unificare le due ipotesi lasciando la struttura delle condotte incriminate invariata.

#### **b) CORRUZIONE cd. IMPROPRIA**

La corruzione impropria si ha quando il mercimonio ha ad oggetto un atto conforme ai doveri d'ufficio.

Questa può essere ANTECEDENTE se il fatto di corruzione si riferisce ad un atto che il funzionario deve ancora compiere (art. 318 comma 1); SUSSEGUENTE se il fatto di corruzione si riferisce ad un atto che il funzionario ha già compiuto (art. 318 comma 2).

#### **DIFFERENZA FRA CONCUSSIONE E CORRUZIONE**

Il criterio per distinguere la concussione dalla corruzione propria è quello del rapporto tra le volontà dei soggetti. In particolare:

nella corruzione il rapporto è paritario e implica la libera convergenza delle volontà verso un comune obiettivo illecito ai danni della p.a.;

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costringitiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo. . Se la volontà non è costringitiva, ma induttiva, si configura il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (cfr. infra”).

Elemento necessariamente comune alle due figure è l'esistenza di una indebita erogazione del privato al pubblico agente. Elemento eventualmente comune (e necessario solo nella corruzione propria) è un esercizio antiggiuridico dei propri compiti da parte del pubblico agente. Elemento, infine, discriminante tra le due figure è la presenza, nella concussione (e l'assenza, nella corruzione), di una volontà prevaricatrice e condizionante da parte del pubblico agente. Ne consegue che, in presenza dei primi due elementi - il mancato accertamento del terzo conduce necessariamente, ad escludere che il fatto oggetto di valutazione possa essere considerato come concussione.

### **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ'**

La legge 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, ha ridefinito il reato di concussione, introducendo esplicitamente, con un articolo ad hoc – il 319 quater c.p. - la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale e non anche all'incaricato di pubblico servizio.

### **RETRIBUZIONE E UTILITÀ**

Nel termine utilità va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale e morale, patrimoniale e non, consistente tanto in un dare , quanto in un *facere*, e ritenuto rilevante alla consuetudine comune ( Cass. Sez. Un., 11-5-1993).

Non rientrano nel concetto di altra utilità le cd. “regalie” e, in genere i donativi di pura cortesia quando, in ragione della loro manifesta sproporzione rispetto all'atto del pubblico ufficiale, cui sono destinati, siano del tutto inidonei ad assumere valore e significato di retribuzione, posto che nel concetto di retribuzione è sempre insita una idea di adeguatezza e di corrispettività ( Cass. VI, 3-11-1998).

### **PUBBLICI UFFICIALI**

Ai sensi dell'Art. 357 c.p. (“**Nozione del pubblico ufficiale**”): “*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*”

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”*

Ciò posto, si precisa che

- Sono *norme di diritto pubblico* quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.
- Il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.
- Il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

La qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A. oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi ( Cass. Sez. Un., 11-7-1992; Cass. VI, 13-1-1999).

Si prescinde, ai fini della individuazione della qualifica di pubblico ufficiale dal fatto che il soggetto intrattenga un rapporto con un ente avente natura pubblicistica, essendo necessaria e sufficiente l'esercizio di una pubblica funzione. (Cass. VI, 5-10-1992).

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

Per pubblica funzione si intende il complesso di pensiero, di volontà e di azione, che, si esplica, con attributi di autorità, nelle sfere di organi legislativi, amministrativi e giudiziari.

### **INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

Ai sensi dell'Art. 358 c.p. (**“Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio”**): *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.”*

*Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”*

Si precisa quanto segue:

- "a qualunque titolo" deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio "di fatto"). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per "Pubblico Servizio" si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

La Corte di Cassazione ha affermato che : “ E’ persona incaricata di pubblico servizio colui che, pur agendo nell’ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non ha i poteri tipici di questa, purchè non svolga semplici mansioni di ordine, né presti opera meramente materiale” (Cass. Sez. Un., 11-7-1992).

La Corte ha inoltre stabilito che: “Per pubblico servizio si intende un’attività non autoritaria, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva in un lavoro meramente manuale” (Cass. VI, 16-1-1991).

### **“FUNZIONARIO DI FATTO”**

In diritto amministrativo, si parla di funzionario di fatto quando

- l'atto formale di preposizione al pubblico ufficio esista nel mondo giuridico, ma sia viziato - e pertanto annullabile o nullo

oppure

- l'ordinamento giuridico attribuisca alla P.A., attraverso ipotesi tassativamente previste, gli effetti dell'operato di soggetti che si ingeriscano nell'esercizio di pubbliche funzioni, sanando, in tal modo all'origine, quella che altrimenti sarebbe una situazione di carenza di potere in astratto e, quindi, di usurpazione.

### **ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

### **ISTIGAZIONE**

Il reato di istigazione alla corruzione si realizza nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli.

### **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

Si riportano di seguito le fattispecie di reato di cui all’art. 24 bis del D.lgs 231/2001:

**Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**



## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

### **Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

### **Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

### **Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

### **Art. 635 ter. c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### **Art. 635 quater. c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### **Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

### **Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

### **Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

### **Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici.**

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

### **Art. 640 quinquies. c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

### **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Si riportano di seguito il testo degli articoli 473 e 474 del codice penale, mentre per gli altri reati presupposto di cui all'art 25 bis del d.lgs. 231/2001 ci si limita a riportare la rubrica, non trattandosi di fattispecie rilevanti con riguardo all'attività della Società.

### **Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594], ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### **Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 [c.p. 4], chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 [c.p.p. 31].

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Art. 453 c.p.:** Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
- **Art. 454 c.p.:** Alterazione di monete.
- **Art. 455 c.p.:** Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
- **Art. 457 c.p.:** Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
- **Art. 459 c.p.:** Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
- **Art. 460 c.p.:** Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
- **Art. 461 c.p.:** Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

- **Art. 464 c.p.:** Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

\* \* \*

### **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

Si riportano di seguito le fattispecie di reato di cui all'art. 25 bis.1 del D.lgs 231/2001:

#### **Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.**

Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

#### **Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

#### **Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517] [1].

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

#### **Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

#### **Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine [1] è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

#### **Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

#### **Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### **Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

\* \* \*

## **REATI SOCIETARI**

Si riportano di seguito le fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter del Dlgs 231/2001.

### **Art. 2621 c.c.- False comunicazioni sociali.**

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

### **Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

### **Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### **Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.**

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

### **Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

### **Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

### **Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### **Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi [1][2].**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

### **Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

### **Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

### **Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

### **Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

\* \* \*

## **OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.**

Si riportano di seguito le fattispecie di reato di cui all'art. 25 septies del Dlgs 231/2001.

### **Art. 589 c.p. - Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.



## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

### **Art. 590 c.p.- Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

## **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

Si riportano di seguito le fattispecie di reato di cui all'art. 25 octies del Dlgs 231/2001

### **Art. 648 c.p. - Ricettazione**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto

### **Art. 648 Bis c.p. - Riciclaggio**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

### **Art. 648 Ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

### **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Si riporta di seguito la fattispecie di reato di cui all'art. 25 decies del D.lgs 231/2001.

### **Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

### **REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE**

Si riporta di seguito la fattispecie di reato di cui all'art. 25 novies del D.lgs 231/2001.

#### **Art. 171**

comma 1:

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; <sup>(2)</sup>

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una

comma 3:

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

#### **Art. 171-bis**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

## Allegato B – MOG CIPI S.p.A.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

### Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

### **Art. 171-septies**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

### **Art. 171-octies**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

### **Art. 171-octies-1**

1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.

## **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Si riporta di seguito la fattispecie di reato di cui all'art. 25 duodecies del D.lgs 231/2001.

### **Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998**

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

## **Allegato B – MOG CIPI S.p.A.**

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in attività non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

### **Art. 22, comma 12, D. Lgs. 286/1998**

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

### **Art. 603-bis codice penale (condizioni di particolare sfruttamento)**

... l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



MODELLO ORGANIZZATIVO

Allegato C

Codice Etico

---

# Codice Etico

Premessa	pag. 03
1. Destinatari ed ambito di applicazione del codice	pag. 04
2. Principi di riferimento	pag. 05
2.1 Legalità, onestà e correttezza	pag. 05
2.2 Trasparenza e completezza dell'informazione	pag. 05
2.3 Riservatezza delle informazioni	pag. 05
2.4 Rispetto della persona	pag. 05
2.5 Imparzialità e pari opportunità	pag. 06
2.6 Conflitti di interesse	pag. 06
2.7 Tutela della concorrenza	pag. 06
2.8 Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile	pag. 06
3. Norme di comportamento	pag. 07
3.1 Rapporto con i mass media e diffusione delle informazioni	pag. 07
3.2 Clienti	pag. 07
3.3 Fornitori	pag. 07
3.4 Risorse Umane	pag. 09
3.5 Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi	pag. 11
3.6 Sistema di controllo interno	pag. 12
4. Modalità di attuazione	pag. 14
4.1 Organismo di vigilanza in materia di attuazione del Codice	pag. 14
4.2 Comunicazione e formazione	pag. 15
4.3 Violazioni del Codice	pag. 15

## **PREMESSA**

CIPi Spa (di seguito anche “CIPi”), società controllata da Cifin S.r.l., conforma la conduzione delle proprie attività al rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico (di seguito anche il “Codice”).

Tutte le attività sono svolte, nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, soci, partner commerciali e finanziari e della collettività in cui l’impresa è presente.

Pertanto tutti coloro che lavorano per CIPi, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio di CIPi può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con tali principi. Per questa ragione è stato predisposto il Codice, la cui osservanza da parte dei destinatari (come infra definiti) è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione di CIPi, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell’impresa stessa.



## 1. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice si applica agli Amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori di CIPI, nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con CIPI operando per perseguirne gli obiettivi (di seguito anche i “Destinatari”). A fronte di ciò, CIPI si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l'applicazione e a mettere in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso, prevedendo, se del caso, sanzioni in caso di sua violazione.

A questo scopo il Consiglio di Amministrazione di CIPI ha individuato un “Organismo di Vigilanza” con il compito, tra gli altri, di vigilare sull'applicazione del Codice.

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CIPI. Ogni variazione e/o integrazione del Codice deve essere approvata dagli stessi organi e diffusa tempestivamente ai destinatari.

## **2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

### **2.1 Legalità, onestà e correttezza**

CIPi opera nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni. Il perseguimento degli interessi di CIPi non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza e onestà.

I rapporti con gli interlocutori di CIPi sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

CIPi si impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato dai destinatari del Codice.

### **2.2 Trasparenza e completezza dell'informazione**

E' impegno di CIPi informare in modo chiaro e trasparente gli interlocutori circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

CIPi assicura una corretta informazione agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la sua gestione societaria e contabile.

### **2.3 Riservatezza delle informazioni**

CIPi assicura l'adozione di procedure atte a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Ai Destinatari del Codice è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale.

### **2.4 Rispetto della persona**

CIPi assicura il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

CIPi assicura che le condizioni di lavoro al proprio interno siano rispettose della dignità individuale e si svolgano in ambienti di lavoro sicuri e si impegna ad instaurare con i propri lavoratori i contratti di lavoro applicabili secondo la legislazione vigente.

CIPi non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la Legge o contro il Codice, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

## **2.5 Imparzialità e pari opportunità**

CIPi si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori.

## **2.6 Conflitti di interesse**

CIPi opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con i propri interessi, con ciò intendendosi sia il caso in cui i Destinatari perseguano interessi diversi dalla missione di CIPi oppure si avvantaggino personalmente di opportunità d'affari, sia il caso in cui rappresentanti di clienti o fornitori agiscano in contrasto - nei loro rapporti con CIPi – con gli obblighi fiduciari legati alla loro posizione.

## **2.7 Tutela della concorrenza**

CIPi intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti e riconoscendo che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato.

## **2.8 Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile**

Nell'ambito della propria attività CIPi si impegna a operare nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente, secondo i principi dello sviluppo sostenibile. CIPi tutela la sicurezza e la salute dei destinatari, adottando tutte le misure previste dalla legge.

## 3. NORME DI COMPORTAMENTO

### 3.1 Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni

CIPi si impegna a comunicare all'esterno informazioni veritiere e trasparenti.

Nella convinzione che l'attività e i risultati d'impresa debbano essere strettamente legati ad una condotta di business responsabile, la promozione pubblicitaria di CIPi rispetta i principi etici del contesto di riferimento.

### 3.2 Clienti

CIPi persegue la propria missione attraverso l'offerta di servizi di qualità, nel rispetto delle norme poste a tutela della leale concorrenza.

Lo stile di comportamento di CIPi è improntato alla disponibilità e al rispetto, nell'ottica di un rapporto di elevata professionalità.

È raccomandato ai dipendenti e collaboratori di CIPi di:

- fornire, con efficienza e tempestività, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di qualità, che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
- fornire, ove necessario e nei modi e nelle forme previste dalle politiche aziendali, accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti e servizi offerti, in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

### 3.3 Fornitori

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed all'imparzialità.

#### 3.3.1 Rapporti contrattuali

CIPi si impegna a richiedere ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto di principi comportamentali corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari. Ogni fornitore, partner commerciale o collaboratore esterno dovrà essere informato dell'esistenza del Codice e dei relativi impegni.

## 3.3.2 Scelta del fornitore

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto, sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire beni e servizi di livello adeguato.

Nell'ambito della selezione, effettuata in maniera chiara e non discriminatoria, CIPI utilizza esclusivamente criteri legati alla competitività oggettiva dei servizi e dei prodotti offerti e alla loro qualità.

## 3.3.3 Fornitura di beni e servizi

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di servizi è fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di CIPI di:

- adottare, nella selezione del fornitore, i criteri di valutazione previsti dalle procedure esistenti, se presenti, applicate in modo oggettivo e trasparente;
- non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- assicurare ad ogni gara una concorrenza sufficiente compatibilmente con l'oggetto e la natura del contratto;
- osservare le condizioni contrattualmente previste;
- informare i fornitori dei principi comportamentali statuiti nel presente Codice.

## 3.3.4 Integrità nei rapporti con i fornitori

La stipula di un contratto/ordine con un fornitore e la gestione del rapporto con lo stesso deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, CIPI si impegna a predisporre:

- un'adeguata rintracciabilità delle scelte adottate;

- la conservazione delle informazioni, nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

## **3.4 Risorse Umane**

CIPi riconosce la centralità delle Risorse Umane (intendendosi per tali sia i dipendenti, sia i collaboratori che prestano la loro opera a favore di CIPi in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato) e l'importanza di stabilire e mantenere con questo relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

### **3.4.1 Lealtà**

CIPi si impegna a fare in modo che tutti i dipendenti/collaboratori agiscano lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e da quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

### **3.4.2 Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro**

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze specifiche, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

### **3.4.3 Politiche di gestione delle risorse umane**

E' proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per l'accesso a ruoli o incarichi diversi, sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle risorse.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

## **3.4.4 Valorizzazione delle risorse umane**

Nell'ambito della missione perseguita da CIPI, le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita. Le funzioni competenti, e tutti i responsabili rispetto ai propri collaboratori, devono pertanto:

- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti o collaboratori senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni;
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente o collaboratore.

## **3.4.5 Tutela della privacy**

La privacy dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. E' esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

## **3.4.6 Conflitti di interesse**

Ogni dipendente/collaboratore di CIPI è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi di CIPI per cui presta la propria opera o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme del Codice. Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata da ogni dipendente/collaboratore al proprio superiore o referente aziendale, o all'Organismo di Vigilanza. In particolare, tutti i dipendenti e collaboratori di CIPI sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

## **3.4.7 Cultura della sicurezza e tutela della salute**

CIPi si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

I dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

## **3.5 Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi**

I rapporti tra CIPi e le Istituzioni Pubbliche sono improntate ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Viene rifiutata qualsiasi tipologia di comportamento che possa ricondursi a una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi espressi nel presente Codice.

### **3.5.1 Principi di comportamento**

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata alle funzioni preposte ed autorizzate.

CIPi ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

E' impegno di CIPi evitare qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, di ogni tipo, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a CIPi. Tale impegno non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine. Omaggi o regalie sono consentiti solo se di valore modesto e, comunque, se non possono essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori illegittimi, e sempre nel rispetto delle procedure interne a ciò preordinate.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di



altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all'organismo di Vigilanza sull'applicazione del Codice, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

### 3.5.2 Comunicazione con Istituzioni Pubbliche

Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività di CIPI, a rispondere a richieste o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione di CIPI su temi rilevanti. A tal fine, CIPI è impegnata a:

- operare, senza alcun tipo di discriminazione con gli interlocutori Istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- evitare falsificazioni e/o alterazioni dei rendiconti o dei dati documentali al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per CIPI;
- evitare destinazioni di fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.

### 3.5.3 Rapporti con organizzazioni e partiti politici

E' impegno di CIPI non erogare contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche.

## 3.6 Sistema di controllo interno

CIPI intende diffondere a tutti i livelli una cultura consapevole dell'esistenza e dell'utilità dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo nella convinzione del contributo positivo al miglioramento dell'efficienza aziendale che detti controlli possono apportare.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare ed assicurare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente tutti i dipendenti, nell'ambito delle

funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali ed immateriali) che sono strumentali all'attività svolta. Nessun dipendente o collaboratore può fare uso improprio (o permettere ad altri di farlo) dei beni e delle risorse di CIPI.

## 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE

Ogni dipendente/collaboratore nonché gli enti che a qualunque titolo svolgono la propria attività a favore di CIPI sono tenuti a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni.

Ogni dipendente/collaboratore deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro, di prima diffusione del Codice o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti.

In particolare, i dipendenti/collaboratori hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice;
- rivolgersi ai propri superiori, referenti aziendali o all'Organismo di Vigilanza, in caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori, ai referenti aziendali o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni e qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
- informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza del Codice e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

### 4.1 Organismo di Vigilanza in materia di attuazione del Codice

All'Organismo di Vigilanza (di seguito l'"Organismo") competono i seguenti compiti in merito all'attuazione del Codice:

- monitorare l'applicazione del Codice da parte dei soggetti interessati accogliendo eventuali segnalazioni fornite dalle risorse interne ed esterne;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice;
- provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice.

### 4.2 Comunicazione e formazione

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione.

Il Codice è pubblicato sul sito Internet di CIPI. Una copia su supporto cartaceo è a disposizione del personale dipendente/collaboratori presso gli spazi aziendali a ciò adibiti.

### 4.3 Violazioni del Codice

In caso di accertata violazione del Codice Etico, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e/o collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano la propria attività a favore di CIPI, sono adottati, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti disciplinari, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni subiti.

I soggetti interessati possono segnalare, all'indirizzo di posta elettronica [odv@cipi.it](mailto:odv@cipi.it), ogni violazione o sospetto di violazione del Codice. L'Organismo di Vigilanza provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione e garantendo i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

La segnalazione di eventuali violazioni del Codice da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dovrà anche essere inoltrata dai dipendenti e/o collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano la propria attività a favore di CIPI, all'Organismo di Vigilanza.

Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, definiscono, sulla base di quanto sopra indicato, i provvedimenti da adottare e ne curano l'attuazione.